

CRISTINA CARBONETTI VENDITTELLI

PRIVILEGIA REPRESALIE
PROCEDURA GIUDIZIARIA E SCRITTURE DOCUMENTARIE
CONNESSE ALLA CONCESSIONE DEL DIRITTO
DI RAPPRESAGLIA A ROMA NEI SECOLI XIII E XIV

Com'è noto la documentazione del comune di Roma soffre di una tradizione anomala e smagliata: anomala perché mancano per tutto il medioevo le scritture che venivano prodotte quotidianamente dai vari organismi dell'apparato burocratico-amministrativo del Comune per tenere conto in maniera regolare della loro attività e che erano destinate a rimanere all'interno degli uffici capitolini e nei loro archivi;¹ smagliata perché, essendo pervenuta solo quella emessa dal Comune per le istituzioni che con esso ebbero rapporti a vario titolo e che sono state in grado di conservarla all'interno dei loro archivi, si tratta comunque e sempre di documentazione disomogenea, discontinua, frammentaria, avulsa da quello che doveva essere il *corpus* di scritture che venivano prodotte per ogni singolo procedimento, privata insomma di quei necessari raccordi e di quei peculiari legami dati proprio dal connubio tra svolgimento dell'*iter* procedurale e produzione documentaria ed essenziali, quindi, per la ricostruzione delle diverse fasi procedurali e documentarie alle quali pertiene. Ne consegue, dal punto di vista più strettamente connesso alle forme e alla prassi documentarie, un'immagine per lo più distorta e inevitabilmente mutila, che ci dice poco o niente delle scritture su registro, delle loro forme materiali e dei sistemi di condizionamento e di conservazione ai quali erano sottoposte, potendo disporre in proposito soltanto di informazioni indirette e

¹ Di *archiva Capitolii*, in riferimento al luogo di conservazione dei documenti del comune romano, si parla già nel 1166: cfr. F. BARTOLONI, *Per la storia del Senato Romano nei secoli XII e XIII*, in *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo e Archivio muratoriano*, LX (1946), pp. 1-108: 3.

frammentarie desunte dai documenti,² e dove spiccano al contrario con forme più o meno definite e tipiche scritte e atti di rilevanza esterna, come concessioni, trattati, convenzioni, privilegi, precetti, nonché sentenze, avvisi, ingiunzioni, lettere, scritte documentarie cioè destinate di volta in volta a sancire, formalizzare e, soprattutto, a comunicare, notificare e rendere esecutive le decisioni dei senatori, e per questo dotate di un'autorevolezza e di un formalismo esteriori particolari.

Appartengono a questa fattispecie documentaria altamente formalizzata i cosiddetti *privilegia represalie*, ovvero quei documenti con i quali i senatori concedevano a singoli cittadini romani l'autorizzazione a esercitare azioni di rivalsa sugli abitanti di altre città, allo scopo in genere di assicurarsi il risarcimento di un danno o anche la compensazione di un debito rimasto insoluto tramite la sottrazione violenta di beni o la cattura e la conseguente prigionia di persone, coinvolgendo in questo interesse comunità e tutti i concittadini di coloro che si erano resi responsabili dell'illecito e che si erano rifiutati di pagare.³ Il procedimento che sfociava nella concessione del diritto di rappresaglia dava vita a un complesso e articolato sistema di scritte, del quale è possibile in parte ricostruire il quadro globale grazie alla conservazione di un nutrito gruppo di dossier prodotti dalla cancelleria del senato tra la

² Si veda in proposito C. CARBONETTI VENDITTELLI, *La curia dei magistri edificiorum Urbis nei secoli XIII e XIV e la sua documentazione*, in *Roma nei secoli XIII e XIV. Cinque saggi*, a cura di E. Hubert, Roma 1993, pp. 1-42, in particolare pp. 3-5.

³ Per un inquadramento generale sull'istituto della rappresaglia nel medioevo si veda G. S. PENE VIDARI, *Rappresaglia*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXVIII, Milano 1987, pp. 403-410. Si vedano inoltre, a illustrazione di alcuni casi particolari e di aree territoriali delimitate, A. DEL VECCHIO - E. CASANOVA, *Le rappresaglie nei comuni medievali e specialmente in Firenze*, Bologna 1894; M. ROBERTI, *Le rappresaglie negli statuti padovani (con documenti inediti)*, in *Atti e Memorie della Reale Accademia di scienze lettere ed arti di Padova*, XVII (1901), pp. 135-152; D. BIZZARRI, *Le rappresaglie negli statuti e nei documenti del comune di Siena*, in *Bullettino senese di storia patria*, XX (1913), pp. 115-156; rist. in D. BIZZARRI, *Studi di storia del diritto italiano*, a cura di F. PATETTA e M. CHIAUDANO, Torino 1937, pp. 3-44, dal quale si cita; F. LANDOGNA, *Le rappresaglie negli statuti e nelle carte lucchesi*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, VIII (1935), pp. 68-106; G. CASSANDRO, *Le rappresaglie e il fallimento a Venezia nei secoli XIII-XVI: con documenti inediti*, Torino 1938; B. BETTO, *Forestieri e rappresaglie nella legislazione trevigiana dei secoli XIII-XVIII e attraverso documenti editi e inediti*, in *Archivio Veneto*, 103 (1974), pp. 5-69 (con una nutrita rassegna bibliografica sul tema alle pp. 35-41); G. AIRALDI, *Pirateria e rappresaglia in fonti savonesi dei secoli 13 e 14*, in *Clio*, X/1 (1974), pp. 67-88.

metà degli anni Ottanta del Duecento e la fine degli anni Sessanta del Trecento, che offrono anche numerose informazioni sulla pratica e l'istituto della rappresaglia a Roma. Si tratta di dossier di varia consistenza e composizione, che hanno tuttavia un elemento comune e una caratteristica costante: il comune denominatore è dato dalla presenza all'interno di tutti i dossier di almeno un *privilegium represalie*, ossia di una scrittura documentaria rilasciata in forme solenni dalla suprema magistratura romana tramite la cancelleria capitolina; la costante è rappresentata dalle modalità con le quali i documenti ci sono stati trasmessi: tutti i dossier pervenuti infatti sono conservati presso gli archivi non dei beneficiari del privilegio, ma delle comunità che erano state condannate al risarcimento e nei confronti delle quali fu applicato l'istituto giuridico della rappresaglia, il che – come vedremo – è direttamente connesso all'*iter* procedurale e alla pratica documentaria ad esso conseguente.

Dell'istituto della rappresaglia a Roma si sono già occupati in passato altri studiosi: Alain de Boüard, che gli ha dedicato un piccolo spazio nel suo volume sulle istituzioni romane nel medioevo,⁴ Pietro Egidi e Giorgio Falco, che hanno pubblicato due privilegi di rappresaglia emanati da Ludovico di Savoia agli inizi del secondo decennio del Trecento,⁵ e più recentemente Sonia Bonamano, editrice del più antico dossier che al momento si conosca per Roma.⁶ Grazie al loro contributo si è in parte ricomposto il quadro di quella che doveva essere la procedura di esecuzione del diritto di rivalsa nella Roma di pieno e basso medioevo prima della testimonianza offerta dagli statuti trecenteschi, sono stati individuati alcuni dei requisiti fondamentali necessari perché potesse scattare la rappresaglia e sono stati messi in luce alcuni dati rilevanti circa i tempi e le modalità di concessione; nonostante ciò e grazie anche ad una base documentaria molto più ampia di quella della

⁴ A. DE BOÜARD, *Le régime politique et les institutions de Rome au moyen-âge. 1252-1347*, Paris 1920, pp. 156 s.

⁵ P. EGIDI, *Carta di rappresaglia concessa da Luigi di Savoia senatore di Roma*, in *Archivio della Società romana di storia patria*, 26 (1903), pp. 471-484 (Appendice, dossier 5); G. FALCO, *Tre documenti di Luigi di Savoia senatore di Roma*, in *Roma*, IX (1930), pp. 489-494 (Appendice, dossier 6).

⁶ S. BONAMANO, *Nuovi documenti del senato romano conservati presso l'Archivio di Stato di Genova*, in *Archivio della Società romana di storia patria*, 123 (2000), pp. 41-57 (Appendice, dossier 1)

quale poterono disporre singolarmente i suddetti studiosi,⁷ credo che valga la pena riconsiderare l'argomento e provare a interrogare ancora una volta le fonti in maniera globale e comparata, per cercare di chiarire alcuni passaggi che finora sono rimasti in ombra o non sono emersi affatto dalla documentazione, e, soprattutto, per ricavarne informazioni anche sulle pratiche di scrittura connesse alle procedure di rilascio del diritto di rappresaglia e in generale sul sistema documentario al quale la sua applicazione dava vita e del quale il *privilegium represalie* costituiva soltanto l'ultimo o uno degli ultimi stadi.

Lo statuto tardorecentesco – la più antica redazione organica e completa pervenutaci per Roma ma certamente non la prima della quale il comune capitolino si dotò nel Medioevo⁸ – determina la disciplina interna per la concessione della rappresaglia verso gli stranieri alla rubrica CIV del primo libro (*De reprensaliis*), vincolando col giuramento il senatore e i conservatori della camera ad accordare questo diritto in tutti i casi in cui qualche cittadino romano avesse avanzato istanza di giustizia nei confronti di debitori residenti in altre città o castelli situati all'interno o all'esterno del distretto, e queste comunità, invitate dalla curia capitolina «per literam sive ambasciatores prout extiterit oportunum» a intervenire per costringere al pagamento il debito-

⁷ Pietro Egidi utilizzò (e quasi certamente conobbe) solo il privilegio concesso da Ludovico di Savoia nel 1310 da lui pubblicato; Giorgio Falco ebbe a disposizione il suo dossier e quello di Egidi; a quei documenti Sonia Bonamano ha poi aggiunto il dossier genovese. Alcuni anni prima di pubblicare il dossier setino, Falco aveva dato alle stampe anche una interessante delibera del comune di Roma dell'ottobre 1342, con la quale il *consilium Urbis* aveva deciso di concedere al comune di Velletri la facoltà di «procedere hostiliter et armata manu sive per cavalcatas, per guastum, per captiones hominum» contro Nicola Caetani conte di Fondi: G. FALCO, *Il Comune di Velletri nel Medio Evo (sec. XI-XIV)*, in *Archivio della Società romana di storia patria*, XXXVI (1913), pp. 356-476; XXXVII (1914), pp. 485-636; XXXVIII (1915), pp. 516-550; XXXIX (1916), pp. 467-511; rip. in G. FALCO, *Studi sulla storia del Lazio nel Medioevo*, I, Roma 1988 (Miscellanea della Società romana di storia patria, XXIV/1), pp. 78-80.

⁸ Lo statuto fu pubblicato da Camillo Re (*Statuti della città di Roma*, Roma 1880, Biblioteca dell'Accademia storico-giuridica, 1), che ne collocò la stesura nel maggio 1363, ritenendolo erroneamente il primo testo statutario romano. Per un punto sulla questione delle precedenti redazioni: I. LORI SANFILIPPO, *La Roma dei Romani. Arti, mestieri e professioni nella Roma del Trecento*, Roma 2001 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo – Nuovi studi storici, 57), pp. 9 nota 28 e 82 note 51 e 52. Ricco di informazioni e di spunti in merito DE BOÛARD, *Le régime politique* cit., pp. 129-132.

re, avessero opposto un palese diniego o non si fossero affatto curate del caso. Illustra poi alla rubrica CV (*De civibus romanis missis ad regimen alicuius terre*), un ulteriore e specifico caso di applicazione del diritto di rivalsa, quello di cittadini romani che, inviati da Roma per governare altre città o castelli, avessero subito offese o lesioni della loro libertà personale ad opera di quelle comunità; mentre alla rubrica CVII (*De reprensaliis in quibus diebus non possint uti*) fissa restrizioni e deroghe all'applicazione del diritto di rivalsa. I dossier conservati, tuttavia, e altre testimonianze documentarie attestano che a Roma già molti decenni prima della redazione di questo statuto la pratica della rappresaglia era stata regolamentata e che consuetudini e statuti cittadini ne disciplinavano le modalità di esecuzione e ne fissavano i presupposti di ammissione, obbligando fin da allora i senatori con il vincolo del giuramento a difendere i romani e ad aiutarli a recuperare i propri beni e a far valere i propri diritti nei confronti di persone appartenenti ad altre comunità. Così nel primo dei privilegi di rappresaglia conservati – quello emesso nel 1285 dai senatori Pandolfo Savelli e Annibaldo Annibaldi a favore di un mercante di Ripa Romea, tale Casaricio, che era stato depredato da corsari genovesi mentre da Terracina trasportava per mare le sue merci in Sicilia⁹ – nella parte dispositiva del documento, costruita in forma soggettiva, con i senatori che parlano in prima persona secondo lo schema più consolidato del documento pubblico, lo scriba del senato Nicola *Gualterii* fa dire ai supremi magistrati romani che la loro concessione trae autorità dal sacro senato («decreto et auctoritate sacri senatus») e che loro agiscono in ottemperanza all'intero complesso di regole e norme che costituivano la legislazione a quel tempo vigente a Roma («actendentes formam consuetudinum et statutorum Urbis, qualiter cives romanos in eorum iuribus defendere ac iuvare debemus»). E vent'anni dopo, nel 1308, un altro notaio del comune, Giovanni *Ocçolani*, nel redigere il privilegio di rappresaglia rilasciato a favore di Nicola Boccamazza contro il comune di Aspra,¹⁰ mette in bocca ai senatori una dichiarazione che riferisce ancora del giuramento che li vincola, rinviando significativamente a statuti e consuetudini cittadine in vigore già da lungo tempo

⁹ Appendice, dossier 1.

¹⁰ Il documento è pubblicato da A. PELLEGRINI, *Le carte di Casperia (già Aspra). 1099-1349*, Roma 1990 (Miscellanea della Società Romana di Storia Patria, XXXIII), pp. 229 ss., doc. 113 (Appendice, dossier 4).

Unde, quia tenemur vinculo sacro versus cives romanos ad recuperandum eorum iura toto posse defendere et iuvare, secundum formam statutorum et consuetudinum Urbis inceptorum, redactorum ac longo magno tempore vigentium et loquentium super predictis.¹¹

Dall'analisi della documentazione, inoltre, traspaiono procedure diversificate e più complesse di quella contemplata dallo statuto del 1363 e, soprattutto, sembra che la curia capitolina tenesse registri di comportamento diversi a seconda delle situazioni e delle città o delle comunità nei confronti delle quali era chiamata ad agire. Nel 1285, ad esempio, quando si trattò di difendere i diritti del mercante romano derubato dai Genovesi, furono inviate al comune di Genova *licteras sigillo sacri senatus impressas*, con le quali si chiedeva alle autorità comunali di adoprarsi affinché gli fosse resa giustizia; poi, trascorsi inutilmente ventiquattro giorni, durante i quali il mercante, trasferitosi appositamente a Genova, non riuscì a far valere i propri diritti («morando in curia dicte civitatis Ianue ad petendum iustitiam nullam potuit consequi rationem»), i senatori, raccolta la testimonianza giurata di Casaricio («ut hoc ipse Casaricius retulit et posuit suo sacramento»), giunsero ad accordargli il privilegio di rappresaglia e con esso l'autorizzazione a rivalersi sui beni dei Genovesi fino al recupero delle ottanta libbre d'oro, nelle quali era stata valutata la perdita di cui aveva sofferto, nonché delle spese che avrebbe sostenuto per ottenere soddisfazione.¹² E

¹¹ Allo stesso *iuramentum* si accenna in altri privilegi di rappresaglia: 1) «Nos igitur, ut tenemur proprio iuramento cives nostros in eorum iuribus defensare» (BAV, *Pergamene di Terracina*, cartella 6, perg. 290, emesso nel 1307 a favore di Filippo di Giovanni Capocci contro il comune e gli uomini di Terracina; Appendice, dossier 3); 2) «Unde, cum teneamur et vinculo sacramenti astringiamur secundum formam statutorum et consuetudinum Urbis super hiis plene loquentium dare et concedere contra taliter inobedientes privilegium represalie» (BAV, *fondo S. Maria in Via Lata, Pergamene*, cass. 300-301, perg. 11, rilasciato nel 1339 contro il *castrum Pereti*; Appendice, dossier 7); 3) «Sequentes formam statutorum romane civitatis loquentium de represaliis et parigiis creditoribus concedendis, ad que tenemur vinculo prestiti iuramenti» (G. CAETANI, *Regesta Chartarum. Regesto delle pergamene dell'archivio Caetani*, II, San Casciano Val di Pesa 1926, p. 279, emesso nel 1368 contro gli abitanti di Genova e di Portovenere; Appendice, dossier 11).

¹² «Damus et concedimus liberam licentiam et potestatem cum nuntio curie nostre ... capiendi, accipiendi et sibi retinendi de bonis et rebus communitatis et hominum dicte civitatis Ianue sui que districtus donec habeat et ad plenum recuperet, cum omnibus dampnis et expensis que propter ea fecerit, dictas octuaginta uncias auri» (Appendice, dossier 1).

ancora. Nel 1368, nel concedere a Rinaldo Orsini il diritto di rappresaglia contro gli abitanti di Genova e Portovenere, il senatore affermava

hoc facimus quia, secundum formam statutorum, ad instantiam domini Raynaldi requisivimus et per Anthonium Iohannem nostrum et nostre curie mandatarium et iuratum nuntium per nostras patentes litteras requiri fecimus et moneri dominos . . . ducem, comune, potestatem et alios officiales civitatis Ianue ac etiam comune, scindicum, officiales et homines castri Porti Veneris, quatenus cogent et constringerent ser Manuelem ad dandum Raynaldo dictos florenos auri [...], alioquin, post nostram requisitionem, ser Manuele solvere denegante et dominis . . . duce, potestate et officialibus civitatis Ianue ac etiam comune, scindico et hominibus castri Porti Veneris denegantibus et cessantibus cogere ser Manuelem ad satisfactionem [...], contra ser Manuelem et contra comune, ducem, potestatem, homines, res et bona civitatis Ianue et castri Porti Veneris eidem Rinaldo represaliam et parigiandi licentiam concedebimus.¹³

In entrambi i casi dunque fu applicata la procedura che si vede delineata anche nel capitolo CIV del primo libro dello statuto tardotrecentesco, laddove si stabilisce che il senatore debba per prima cosa rivolgersi alle comunità «per literam sive ambasciatores prout extiterit oportunum», invitandole a intervenire con azioni coercitive nei confronti del concittadino o dei concittadini che abbiano delle pendenze con un romano, e solo dopo il loro palese diniego o silenzio giungere all'emissione del *privilegium represalie*.

Nel maggio 1294, invece, quando i senatori decisero di concedere al nobile Orso Orsini il diritto di rappresaglia contro le comunità di Ancona, Iesi, Fermo e Recanati, lo fecero a seguito di una vera e propria condanna che era stata loro inflitta

per curiam marchionis Marchie pro certis iniuriis et offensis dicto Urso illatis per dictas civitates et homines earundem comuniter offensis, prout in ipsis sententiis, exbandimentis, excommunicationibus factis per dictum dominum marchionem plenius continentur;

anche in quel caso tuttavia il privilegio fu emesso solo dopo l'invio di «litteras nostri sigilli sacri senatus impressas», con le quali la curia capitolina ordinava alle comunità di far sì che il nobiluomo romano potesse ottenere la giusta soddisfazione, e non prima che, trascorsi

¹³ Appendice, dossier 11.

invano quindici giorni «iuridici», l'Orsini e il suo procuratore, tornati a Roma, ebbero dichiarato sotto giuramento di non aver potuto ottenere il risarcimento, al quale giudizialmente era stato stabilito che avessero diritto.¹⁴ Anche per l'Orsini, inoltre, come già per il mercante Casaricio, fu esplicitamente previsto l'intervento di un emissario della curia, un *nuntius curie* che coadiuvasse l'attore nell'esecuzione della rappresaglia.¹⁵

Negli altri dossier invece la procedura esperita appare diversa e, soprattutto, più articolata: non ci si limita più a sollecitare la comunità perché renda giustizia al cittadino romano che ha subito il danno o che è rimasto vittima di un crimine e perché costringa il responsabile diretto al pagamento dell'indennizzo – facendo seguire in caso di espressa o tacita *denegatio iustitiae* l'emissione del privilegio di rappresaglia – ma si adotta l'*iter* seguito nei procedimenti penali e, soprattutto, si chiama in causa fin da subito l'intera comunità, i cui rappresentanti vengono citati a comparire di fronte al tribunale capitolino per rendere conto di atti delittuosi compiuti ai danni di romani dagli «homines

¹⁴ «Hoc autem ideo facimus quia predictis civitatibus et cuilibet ipsarum, scilicet potestati et comuni cuiuslibet earundem porreximus licteras nostri sigilli sacri senatus impressas cum mandatione nostre curie, quod dicta communia civitatum predictarum dicto Urso de predictis marchis argenti satisfacerent et quod in predictis et circa predicta sic darent opem ac operam efficacem quod de predictis marchis argenti eidem nobili fieret condigna satisfactio, et dictus nobilis super predictis mixerit ad predictas civitates Ancone, Exii, Racanati et Firmi et in qualibet ipsarum suum procuratorem et numptium spetialem et in qualibet ipsarum civitatum [...] steterit per XV dies iuridicos secundum formam consuetudinum Urbis et ei nichil satisfecerit de predictis, prout nobis plene constitit ex relatione et affirmatione per suum sacramentum dicti mandatarii procuratoris dicti nobilis» (Sezione di Archivio di Stato di Fermo, Archivio comunale, *Diplomatico*, doc. 54 H; Appendice, dossier 2). Colgo l'occasione per ringraziare il personale della sezione dell'Archivio di Stato per la cortesia e la grande disponibilità dimostratami nel reperire il documento e nell'inviarmene la riproduzione.

¹⁵ «Damus et concedimus liberam et absolutam potestatem nobili viro Urso domini Mathei Ursi de filiis Ursi seu eius numptio spetiali capiendi, habendi et sibi retinendi de bonis et rebus hominum civitatum Ancone, Exii, Racanati et Firmi ac personas hominum civitatum predictarum, *tamen cum numptio nostro*, quousque ad plenum sibi recuperetur et ei satisfactum sit per quamlibet dictarum civitatum de mille quingentis marchis argenti in quibus commune et sinticus cuiuslibet predictarum civitatum dicto Urso condemnati sunt». A emissari della curia sembra accennare anche il privilegio di conferma rilasciato nel 1313 a favore di Giovanni Nasarone: «damus et concedimus eidem Iohanni cum infrascriptis nostris nuptiis, videlicet [...] plenam licentiam et liberam potestatem capiendi et habendi de bonis et rebus [...]» (Appendice, dossier 6).

castri»¹⁶ (che magari hanno agito «unanimiter et per commune»)¹⁷ o anche, più esplicitamente, da «comunia, scyndici et homines castro-
rum».¹⁸ Ciò è dovuto al fatto che le cause alle quali attiene quest'altra documentazione riguardavano tutte azioni delittuose – come rapine e aggressioni – compiute nei territori di città e comunità situate all'interno del *districtus Urbis*, sulle quali dunque il comune di Roma esercitava o vantava diritti giurisdizionali;¹⁹ e per questo genere di reati lo statuto tardotrecentesco (ma la norma evidentemente risaliva molto indietro negli anni) prevedeva una procedura molto simile a quella testimoniata da questi dossier, sebbene non arrivasse a contemplare la possibilità di ricorrere alla concessione del diritto di rappsaglia.²⁰

¹⁶ Ivi, dossier 6 e 10.

¹⁷ Ivi, dossier 4.

¹⁸ Ivi, dossier 9.

¹⁹ Significativa circa i rapporti di forza esistenti tra Roma e gli abitati del distretto, l'espressione che si legge nel privilegio emesso nel 1310 contro la comunità di Rignano (Appendice, dossier 5), laddove si ripercorrono le fasi del procedimento e si ricordano le varie citazioni emesse dalla curia capitolina, alle quali gli uomini del castello erano rimasti sordi, e si dichiara di essere giunti alla decisione di emettere il privilegio «ne de ipsorum contumacia glorientur».

²⁰ Libro II, rubr. XIX *De disrobatoribus et furibus*; ed. RE, *Statuti della città di Roma* cit., p. 97. Un riferimento esplicito a questa disposizione si trova in uno dei dossier di rappsaglia più recenti (Appendice, dossier 10): nel secondo dei documenti che ne fanno parte, emesso nel luglio 1355 (CAETANI, *Regesta Chartarum* cit., II, p. 181), il senatore Giovanni di Sant'Eustachio dichiara infatti di agire «sequentes formam privilegii romani populi loquentis *de disrobationibus*». Nel privilegio concesso nel settembre 1368 a Rinaldo Orsini e confermato nell'aprile 1370 (Appendice, dossier 11), poi, ci sono riferimenti ancora più espliciti al testo dello statuto del 1363, e in particolare alla rubrica CVII del primo libro (*De reprensaliis in quibus diebus non possint uti*, ed. RE, *Statuti della città di Roma* cit., pp. 69 s.); il senatore infatti, oltre a dichiarare che sta agendo in accordo al disposto statutario che tratta «de represaliis et parigiis creditoribus concedendis», ricorda anche il divieto di esercitare la rappsaglia in determinati giorni dell'anno e nei confronti di quanti vanno a Roma per il trasporto di prodotti alimentari o come ambasciatori, presso il papa o il comune, o vi si recano in pellegrinaggio (al riguardo si veda anche più avanti nota 39). In chiusura, infine, viene aggiunta anche la lista dei giorni in cui è proibito esercitare la rappsaglia (leggermente diversa da quella che compare nella rubrica CVII) «Dies a statutis Urbis prohibitis (!) sunt isti: tempore quatragesime et duobus vel IIIor diebus post, in festo Ascensionis, duobus diebus ante vel tres (!) et duobus diebus post; in festo sanctorum Petri et Pauli duobus diebus ante et tantundem post; in festo sancte Marie de mense augusti, quatuor diebus ante et quatuor diebus post; in festo sancti Martini, quatuor diebus ante et tantundem post; in festo sancti Spiritus, quatuor diebus ante et tantundem post».

Grazie a questi dossier è possibile ricostruire con buona precisione i diversi passaggi del procedimento giudiziario che si innescava con la richiesta di giustizia presentata da un romano davanti al tribunale del senato, e anche delineare il quadro d'insieme e la sequenza di scritture documentarie che venivano prodotte con l'occasione per formalizzare il procedimento stesso. Il primo atto consisteva nell'emissione di un *edictum citatorium* munito del sigillo del senato e regolarmente registrato agli atti da uno dei notai palatini,²¹ per mezzo del quale si citava la comunità a comparire al cospetto della curia capitolina; dopodiché, a seguito della mancata presentazione, veniva emessa la *diffida de contumacia*, atto col quale si fissava un nuovo termine di comparizione di fronte alla curia senatoria, seguita a breve distanza di tempo da un secondo *edictum citatorium* e, infine, da una *charta diffidationis et condemnationis*, con la quale si proclamava la diffida e la definitiva condanna *de confexo et pro confexo* della comunità che era stata chiamata in causa. A quel punto la cancelleria capitolina inviava alla comunità un'ultima missiva (*litterae sacri senatus*), con la quale veniva notificata la condanna e si fissava un termine perentorio per il risarcimento dei danni e il pagamento della pena, oltre a preannunciare – a fronte di un ulteriore rifiuto – l'eventuale comminazione della sanzione, che si sarebbe concretizzata nella concessione del diritto di rappresaglia e nell'emissione del relativo privilegio.²²

²¹ «et vocati edicto senatus, ut apparet per acta Velletrani de Velletero unius notarii palatini» (*charta diffidationis* emessa contro la comunità di Aspra nel 1308; Appendice, dossier 4); «et vocati edicto senatus, ut apparet per acta Andree de Apupio nostri notarii palatini» (*charta diffidationis* emessa contro Sezze nel 1310; Appendice, dossier 6); «et vocati edicto senatus, ut apparet per acta Ceccholini notarii palatini» (*charta diffidationis* emessa nel 1344 contro Tommaso e Berardo da Ceccano e altri; Appendice, dossier 9). In merito all'*edictum citatorium* lo statuto del 1363 prescriveva: «Edictum citatorium sigillo sacri senatus impressum mandatarius portare debeat ad locum ubi persona habitat citanda, et assignare ipsum persone que citatur Quod edictum, facta citatione, reassignetur notario actorum et scribatur ibi dies quo facta fuit dicta citatio» (libro I, rubr. IV, *De edicto citatorio*; ed. RE, *Statuti della città di Roma* cit., p. 5).

²² «Hoc autem ideo facimus (si legge ad esempio nel privilegio di rappresaglia emanato nel 1308 contro Aspra a favore di Nicola Boccamazza, con riferimento alle motivazioni che hanno portato alla concessione del diritto di rivalsa) quia commune, scindicum et homines castri Aspre per licteras sacri senatus fuerunt legitime requisiti, ut dicto domino Nicolao infra certum terminum iam elapsum solverent et cum effectu

Ancora diverso, infine, il caso testimoniato dal dossier terracinese degli anni 1307-1308, che sembra invece rifarsi direttamente a una procedura analoga a quella descritta dal capitolo CV del primo libro dello statuto trecentesco, *De civibus Romanis missis ad regimen alicuius terre*.²³ Il dossier si compone di tre atti (due originali e uno inserito in copia autentica) emessi dalla cancelleria senatoria in difesa di Filippo di Giovanni *Caputie*, un cittadino romano che, dopo aver esercitato per due mesi la carica podestarile nel comune di Terracina in qualità di vicario di Gentile Orsini,²⁴ era stato cacciato dalla città senza riuscire a ottenere dai terracinesi né il salario dovutogli né la quota dei proventi giudiziari spettantigli. Gli avvenimenti ai quali fanno riferimento i documenti si svolsero molto probabilmente agli inizi del 1307, nei primissimi giorni di gennaio, giacché più volte si dice espressamente che Gentile era stato eletto podestà di Terracina il 1° novembre e che il suo vicario era rimasto al servizio della città per due mesi, dunque per tutto novembre e dicembre. Il che significa che la macchina giudiziaria capitolina si mise in moto immediatamente, e la cosa è ben comprensibile visto che ad essere colpito in prima persona dalla mancata riscossione dei proventi era lo stesso Gentile Orsini. Fatto sta che già l'11 gennaio 1307 la cancelleria spediva al comune di Terracina a nome della coppia senatoria una prima lettera (*edictum sigillo sacri senatus impressum*) con la quale chiedeva di corrispondere a Filippo il

satisfacerent dictas mille libras provisinorum in dicta diffidatione contentas, quod facere minime curaverunt» (Appendice, dossier 4). Stessa procedura e identico tenore appaiono anche dal privilegio emesso nel 1344 contro i da Ceccano (Appendice, dossier 9); qui i senatori dichiarano di concedere il privilegio perché così prevedono gli statuti dato che, una volta emessa la diffida e inviata agli uomini e ai castelli chiamati in causa una lettera del senato, con la quale li si invitava a pagare, essi non hanno provveduto al pagamento: «hoc autem ideo facimus quia secundum formam statuti Urbis nunc vigentis, ad quod proprio iure astringimur, predicta comunia, syndicos et homines ditorum castrorum et terrarum requiri fecimus per licteras edicto (*così per sigillo*) sacri senatus impressas, quod infra terminum iam elapsum deberent venire ante curiam nostram coram nostris iudicibus appellationum soluturi et satisfacturi eidem Nicolao secundum formam diffidationis predictae, alioquin contra dicta comunia et homines ditorum castrorum et bona eorum privilegium represalie concedebimus, prout in ipsis licteris continetur».

²³ Ed. RE, *Statuti della città di Roma* cit., pp. 68 s.

²⁴ Il quale era stato eletto podestà di Terracina il 1° novembre 1306 mentre contemporaneamente ricopriva l'incarico di senatore a Roma insieme a Stefano Colonna.

salario pattuito e fissato per iscritto nel documento notarile che era stato rilasciato a Gentile («ut patet manu Philippi de Balena iudicis et notarii dicte terre Terracene»), nonché la percentuale delle rendite giudiziarie che gli sarebbe toccata di diritto per i due mesi durante i quali egli era rimasto al servizio di quella comunità. E si stabiliva anche un termine di tre giorni, trascorso il quale i supremi magistrati romani avrebbero concesso a Filippo il documento di rappresaglia (*instrumentum represalie*) e l'autorizzazione a rivalersi sui Terracinesi e sui loro beni fino ad avere piena soddisfazione dei suoi diritti («licentiam et potestatem secundum formam consuetudinum Urbis ac etiam statutorum capiendi et accipiendi bona et homines dicte terre quousque fuerit eidem de predictis et expensis factis et faciendis occasione predicta integre satisfactum»).

La missiva fu suggellata col *sigillum sacri senatus*, dopodiché venne fatta recapitare al comune di Terracina tramite Nicola (Cola) Martini, il messo capitolino, al quale i terracinesi avrebbero dovuto a loro volta consegnare la lettera di risposta («super quibus ad vos Colam Martini nostrum nuntium duximus transmittendum, per quem super premissis per vestras licteras nobis respondere curetis»). E così effettivamente andò, o almeno così dovette andare in parte: il 24 gennaio seguente Nicola riconsegnò al notaio Paolo Veri la lettera dei senatori («Assignate die martis XXIIIa mensis ianuarii predicti per Nicolaum Martini mandatarium curie mihi Paulo Veri notario referenti»), ma senza riportare da Terracina alcuna replica scritta, se non forse solo un diniego verbale, come sembra d'intendere dal dettato del *privilegium represalie* che fu redatto qualche giorno dopo, dove è detto espressamente che i Terracinesi, in spregio della lettera inviata loro dal senato, non si erano curati affatto di soddisfare le richieste di Filippo

quod comune et homines dicte terre predicto Philippo de predictis satisfacere minime curaverunt, spernendo predictas licteras per nos eisdem transmissas.

Così soltanto dieci giorni dopo, il 3 febbraio, i due senatori Gentile Orsini e Stefano Colonna concessero a Filippo di Giovanni *Capucie* la facoltà di esercitare il diritto di rappresaglia, ossia l'autorizzazione a rivalersi sugli abitanti di Terracina e sui loro beni fino al raggiungimento della somma di 100 fiorini d'oro e 96 libbre di provisini per il salario dovuto a lui e alla sua *familia*, nonché a quella di 200 fio-

rini d'oro che gli sarebbero pervenuti dall'esercizio dei suoi diritti giudiziari; risolvendo la questione in tempi straordinariamente brevi rispetto a quelli testimoniati da tutti gli altri dossier, grazie all'attuazione di una procedura estremamente semplificata.

La lettera inviata ai Terracinesi nel gennaio 1307 è l'unica nel suo genere ad essersi conservata (anche se non in originale ma in copia autentica) ed assume quindi un rilievo particolare, sia per quanto riguarda le forme con le quali queste scritture venivano prodotte sia in merito ai modi con i quali venivano redatte, messe agli atti e fatte recapitare. La struttura interna è quella dell'epistola, articolata in protocollo, testo ed escatocollo, con in apertura i nomi dei senatori al nominativo, l'indirizzo al dativo e la consueta formula di saluto («Gentilis de filiis Ursi et Stephanus de Colupna alme Urbis senatores illustres consilio comuni scyndico et hominibus civitatis Tarracene salutem») e in chiusura la data breve tipica delle epistole («Date die XI ianuarii quinte indictionis») e le sottoscrizioni del redattore, lo *scriba senatus* Paolo, e del *notarius appellationum* Paolo Veri. Il testo è introdotto da una breve narrazione dei fatti

Pro parte Philippi Iohannis Capucie extitit expositum coram nobis quod dum ipse tamquam vicarius per nos Gentilem ordinatus tamquam potestatem dudum per comune consilium et homines dicte terre unanimiter ordinatum pro uno anno incipiendo in festo Omnium Sanctorum proxime preterito staret in vestro servitio ad dictum officium exercendum et ibidem steterit per duos menses ut asseruit et per eum non steterit quin ad dictum officium et vestrum servitium permaneret pro tempore supradicto,

alla quale segue il disposto vero e proprio, dove i senatori concedono alla comunità tre giorni di tempo per soddisfare le richieste di Filippo, avvertendo che, trascorso inefficacemente questo termine, provvederanno a emanare il privilegio di rappresaglia e ad accordare a Filippo l'autorizzazione a rivalersi sui Terracinesi e sui loro beni fino ad avere piena soddisfazione dei suoi diritti:

Nos autem, ut tenemur cives nostros in eorum iuribus defensare, vos requirimus secundum formam per statuta nobis datam et rogamus quatenus predicto Philippo de salario per vos in instrumento scyndicatus nobis Gentili ordinato et promisso, ut patet manu Philippi de Balena iudicis et scriniarii, et de preventibus quartarie condepnationum et terçarie, qui possent pervenire tempore supradicto, infra tres dies proxime venturos

satisfaciatis, ut dictus Philippus pro predictis non habeat coram nobis materiam conquerendi, alioquin scientes cum tenemur vinculo iuramenti quod eidem Philippo licentiam et potestatem secundum formam consuetudinum Urbis ac etiam statutorum capiendi et accipiendi bona et homines dicte terre et instrumentum represalie quousque fuerit eidem de predictis et expensis factis et faciendis occasione predicta integre satisfactum liberaliter concedemus.

Si noti che i supremi magistrati romani, pur rivolgendosi alle autorità di Terracina in maniera ferma e determinata, usano toni pacati («vos requirimus et rogamus»), nel tentativo – evidentemente – di ottenere giustizia per il cittadino romano per via diretta ed evitare di ricorrere a un rimedio eccezionale come la rappresaglia.

Molto più formalizzate erano invece le scritture con le quali si pubblicava la condanna (*chartae diffidationis*) e si concedeva il diritto di rappresaglia (*privilegia represalie*); entrambe venivano redatte con funzione dispositiva e notificatoria e, soprattutto, erano destinate non alle comunità che erano state chiamate in causa, giudicate e condannate, ma ai cittadini romani che avevano subito il danno e che avevano presentato domanda di giustizia, i quali le conservavano fino al termine della controversia come veri e propri titoli di diritto e come tali potevano anche trasmetterle, come fece nel 1314 il macellaio romano Giovanni Nasarone, che, trasferendo a un taverniere di Ninfa il diritto di rappresaglia che gli era stato concesso di esercitare contro il comune di Sezze, gli consegnò anche – «ad maiorem cautelam» – i «privilegia diffidationis et represalie».²⁵

²⁵ Appendice, dossier 6. Il diritto di rivalsa (e con esso quindi i relativi *privilegia*) si trasmetteva inoltre per via ereditaria alla stessa stregua di qualsiasi altro bene e diritto, come attesta nel 1306 la riconferma, rilasciata dal senatore Paganino della Torre a Francesco e Andrea Orsini e ad altri coeredi, del privilegio che era stato concesso al padre Orso nel 1294 (Appendice, dossier 2). Significativa anche (e per questo ringrazio l'amico Sandro Carocci che mi ha segnalato il documento) la testimonianza offerta dal testamento di quello stesso Andrea (il *magnificus et potens dominus Andreas domini Ursi de filiis Ursi*), che tra gli altri legati contempla anche questo: «item voluit et mandavit quod eius heredes nec ipsorum aliquis debeant uti aliquam represaliam que facta essent ad eius instantiam vel predecessorum eius contra quamcumque personam vel locum, ymmo ipsas cassas et irritas esse voluit et mandavit» (Roma, Archivio Storico Capitolino, *Fondo Orsini*, II.A.V, perg. 7: atto del 12 giugno 1348).

La *charta diffidationis* (ricordata non a caso anche come *publicum privilegium diffidationis*²⁶ proprio perché veniva emessa a beneficio dell'attore e si configurava quindi come un documento che produceva effetti giuridici a suo favore) era redatta in forme succinte:²⁷ un protocollo limitato alla sola invocazione verbale, seguito da un testo dove i supremi magistrati romani, parlando in prima persona, comunicavano le decisioni prese nei confronti della comunità («Nos alme Urbis senatores illustres ... diffidamus comune, syndicum et homines... et tamquam confessos condempnamus») e ricordavano brevemente anche tutti gli atti pregressi, ossia la denuncia presentata davanti alla curia senatoria, l'intera procedura esperita e infine la condanna. Si chiudeva con la data in forma estesa e la dichiarazione di scrittura da parte del notaio. Anch'essa infine, come anche l'altra documentazione emanata nel corso dell'intera azione giudiziaria, presentava il sigillo del senato come segno di autenticazione e riconoscimento.²⁸

Di gran lunga più solenne e più esteso tuttavia era il *privilegium represalie*. Redatto anch'esso in forma soggettiva, con i senatori che parlano in prima persona (e comunque al plurale, anche nel caso che ad agire fosse un unico magistrato), si presentava come una vera e pro-

²⁶ Ad esempio nel doc. del 16 luglio 1308 (Appendice, dossier 4) e ancora nel *privilegium represalie* del 28 maggio 1339 (Appendice, dossier 7).

²⁷ Si conservano quelle dei dossier di Aspra (27 gennaio 1308; Appendice, dossier 4), di Sezze (21 novembre 1310; Appendice, dossier 6) e dei da Ceccano (27 marzo 1344; Appendice, dossier 9). Le prime due, redatte entrambe dallo *scriba senatus* Luca *quondam Iohannis de Fuscis de Berta*, ripetono alla lettera lo stesso formulario, che a sua volta si ritrova identico anche nella diffida emessa il 27 luglio 1308 contro Galeria, anch'essa scritta dallo stesso Luca (ed. DE BOÛARD, *Le régime politique* cit., pp. 299 s.). Si noti per inciso che anche la diffida emessa contro il comune di Rignano (ricordata all'interno del *privilegium* del 26 novembre 1310; Appendice, dossier 5), era stata redatta dallo *scriba senatus* Luca («ut patet publica diffidatione scripta per Lucam scribasenatum») e che il *privilegium diffidationis* emesso nel 1331 dai senatori Buccio Savelli e Pietro Stefaneschi contro il *castrum Pereti* (al quale si accenna nel privilegio di rappresaglia del 1339) era stato redatto dal fratello di Luca, Lorenzo, che in quel momento sostituiva Luca ammalato: «privilegium diffidationis facto tempore senatus Bucii domini Iohannis de Sa[e]llo et Francisci Pauli domini Petri Stephani dudum alme Urbis senatorum illustrium et scriptum per Laurentium condam Iohannis de Fuscis de Berta Dei gratia alme Urbis prefecti auctoritate et locumtenentis Luce scribe senatus germani fratris infirmi» (Appendice, dossier 7).

²⁸ Tracce di sigillo in cera rossa sul verso delle *chartae diffidationis* emesse contro Aspra e contro Galeria nel 1308 (v. nota precedente).

pria concessione solenne che veniva rilasciata «decreto et auctoritate sacri Senatus» e a volte «ex deliberatione nostri assectamenti», ovvero per delibera del consiglio giudicante,²⁹ o anche col supporto di un *consilium sapientis*.³⁰ In alcuni casi – come s'è visto – il notaio mette in bocca ai senatori anche un esplicito riferimento alle consuetudini e agli statuti cittadini nonché al giuramento dal quale essi erano vincolati e che li obbligava a tutelare i *cives romani* e ad aiutarli nella difesa dei loro diritti, il che nell'insieme contribuisce ancor di più ad ammantare di solennità il documento. La parte dispositiva è articolata sempre in due sezioni: la prima contiene la vera e propria concessione del diritto ed è espressa con locuzioni più o meno articolate, quali «damus et concedimus liberam licentiam et potestatem (*o anche* plenam et liberam potestatem *o* plenam licentiam et liberam potestatem) capiendi, accipiendi (*o anche* habendi, auferendi) et sibi retinendi (*oltre che* stagiendi *e* arstandi, sequestrandi, carcerandi et penes eos detinendi et retinendi) homines (*o* personas et homines) et de bonis et rebus (*o* res, bona et animalia) communitatis et hominum dicte civitatis». Nella seconda sezione invece si trova sempre espresso il duplice obbligo per il beneficiario di comunicare e far registrare presso la *Camera Urbis* l'entità delle prede, ovvero dei beni che riuscirà a strappare a coloro che sono stati colpiti dalla rappresaglia, e di riconsegnare il *privilegium* alla Camera per farlo annullare («ad incidendum»), una volta ottenuto l'indennizzo, con lo scopo evidente e dichiarato di evitare abusi da parte del concessionario del diritto («ne in predictis fraus aliqua commictatur».³¹

²⁹ Privilegi del 1308 e 1311 contro Aspra (Appendice, dossier 4), del 1313 e del 1341 contro Sezze (ivi, dossier 6 e 8), del 1339 e 1342 contro il *castrum Pereti* (ivi, dossier 7), e in entrambi quelli del 1344 contro i da Ceccano (ivi, dossier 9).

³⁰ «consilio quoque sapientis viri domini Alberici de Areçio, nostri iudicis palatini et super appellationibus» (ivi, dossier 5). Certamente anche le delibere dell'*assectamentum* e i *consilia sapientum* avevano una ricaduta documentaria, ma al momento non se ne conoscono per nessuno dei procedimenti di rappresaglia dei quali si sia ricostruito il dossier. Sul *consilium sapientis* è d'obbligo il rinvio a G. Rossi, *Il Consilium sapientis* iudiciale, Milano 1958; si veda inoltre M. ASCHERI, *I consilia come acta processuali*, in *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta – secc. XII-XV)*. X Congresso Internazionale della Commission Internationale de Diplomatie, Bologna, 12-15 settembre 2001, Roma 2004 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 83), pp. 309-328, con i riferimenti bibliografici più recenti.

³¹ Appendice, dossier 1.

La restituzione del privilegio alla *Camera Urbis* e, in particolar modo, il suo annullamento suggellavano e sancivano di fatto e di diritto la definitiva risoluzione della controversia e la revoca del diritto di rivalsa, giacché, se era vero che con il documento scritto si concedeva formalmente quel diritto, era altrettanto vero che con la sua riconsegna e la sua invalidazione lo si abrogava. E a questo proposito è bene ricordare che la pergamena contenente il privilegio concesso nel 1307 a Filippo di Giovanni Capocci contro il comune di Terracina mostra evidenti i tagli praticati per annullare il documento e inoltre che – come ho già accennato – tutti i dossier che al momento si conoscono sono conservati presso gli archivi delle città che erano state colpite dalla rappresaglia, il che significa in primo luogo che il diritto che era stato concesso con il *privilegium* fu formalmente revocato – poiché evidentemente la parte lesa era stata in un modo o nell'altro risarcita – e poi che, una volta restituito alla *Camera Urbis* e invalidato, il privilegio venne consegnato alla parte perdente, a ulteriore garanzia che nessuno se ne sarebbe più servito.³²

³² A ulteriore conferma di questa prassi si possono ricordare alcune testimonianze documentarie che riferiscono proprio della riconsegna del documento *incisum*: nel 1250 (BAV, *Pergamene di Terracina*, cartella 5, perg. 247 e cartella 6, perg. 273), ad esempio, al termine di una causa protrattasi per qualche anno, il procuratore del comune di Terracina, riuscì ad arrivare a una composizione con alcuni cittadini romani che erano stati assaliti e derubati di oro nel *tenimentum Terracine*; egli promise di pagare il risarcimento che era stato stabilito, ricordando che «dicta comunitas (*ossia la città di Terracina*) et homines et bona diffidati fuerunt per dominum Bobonem Iohannis Bobonis olim senatorem, ut in privilegio, quod mihi cancellatum redditis, plenius continetur». Resta in dubbio tuttavia se in questo caso con il termine *privilegium* si volesse veramente indicare il *privilegium represalie* o non ci si riferisse piuttosto alla *charta diffidationis*. Ad essere restituita *incisa* infatti era spesso anche la *carta* (o *privilegium*) *diffidationis et condemnationis* (la quale, come s'è detto, veniva emessa a beneficio dell'attore e produceva effetti giuridici a suo favore), come si ricorda anche nel privilegio di rappresaglia emesso contro gli uomini di Rignano nel 1310 («hoc privilegium cum diffidationibus supradictis in cameram Urbis restituat incisa»). Da ricordare, tra le tante, le *carte diffidationis* emesse in gran numero dal senato tra il 1290 e il 1291 al termine della guerra combattuta tra romani e viterbesi nell'estate del 1290 e restituite poi a questi ultimi insieme alle quietanze per le spese di guerra e per gli indennizzi a favore dei romani che erano stati uccisi o feriti; si veda ad esempio: 10 maggio 1291, quietanza e restituzione della «cartam diffidationis sigillatam sigillo senatus, ... cancellatam», ovvero annullata (Viterbo, Biblioteca degli Ardentì, *Archivio storico del Comune di Viterbo*, Margherita II, c. 10v; reg. P. SAVIGNONI, *L'archivio storico del*

Tutti i privilegi conservati inoltre contengono all'interno la narrazione dettagliata degli eventi e delle fasi procedurali attraverso le quali si giunse al conferimento del diritto e si chiudono con la data in forma estesa – una caratteristica propria della documentazione cancelleresca emanata in forme più solenni – e la dichiarazione del notaio di aver redatto il documento per ordine dei supremi magistrati. Anch'essi infine presentavano, impresso al *recto* o al *verso*, il tipico sigillo in cera rossa del senato.³³

Comune di Viterbo, in *Archivio della Società romana di storia patria*, 19 (1896), p. 15). Per la contestuale cancellazione degli atti di condanna anche dai registri giudiziari del Comune cfr. CARBONETTI VENDITTELLI, *La curia dei magistri edificiorum Urbis cit.*, p. 5. Voglio segnalare qui il ricordo di altri privilegi capitolini, che il senatore Angelo Malabranca dichiarò nulli nell'aprile 1235 e la cui distruzione fu poi imposta da Gregorio IX in questi termini «item queratur qui sunt illi qui habent privilegia, que sunt irritata, super restauratione dampnorum; et moneatur senator quod precipiat illis quod reddant ea in manibus suis, ut postea lacerentur; et fiat illis comminatio excommunicationis, nisi restituant» (*Les Registres de Grégoire IX (1227-1241)*, a cura di L. AUVRAY, S. CLÉMENCET e L. CAROLUS-BARRÉ, 4 voll., Paris 1890-1955, II, n. 3043, cit. in F. BARTOLONI, *Codice diplomatico del Senato romano dal MCXLIV al MCCCXLVII*, vol. I [1144-1262], Roma 1948 (Fonti per la storia d'Italia, 87), pp. 129 s., doc. 80). In questo caso non si trattava di privilegi di rappresaglia, ma di concessioni di indennizzo «super bonis ecclesiarum Ostiensis et Tusculani et Penestrini episcopatum et aliarum ecclesiarum et aliis possessionibus et terris fidelium in Patrimonio beati Petri», che il predecessore di Angelo Malabranca, Luca Savelli, aveva rilasciato ad alcuni mercanti-banchieri romani per risarcirli dei danni che essi avevano subito («pro eorum dampnis»), forse a causa della sospensione decisa da Gregorio IX il 1° luglio 1234 (*Les Registres de Grégoire IX cit.*, n. 1991) del pagamento di tutti i crediti vantati da cittadini e mercanti-banchieri romani nei confronti di qualsiasi debitore. Su questo provvedimento pontificio cfr. A. SCHAUBE, *Storia del commercio dei popoli latini del Mediterraneo sino alla fine delle Crociate*, Torino 1915 (Biblioteca dell'economista, V serie, 11), pp. 428, 435 e 440; sulla rivolta del 1234 che portò alla scomunica di Luca Savelli e dei suoi più fidati collaboratori, si veda P. Brezzi, *Roma e l'impero medioevale (774-1252)*, Bologna, 1947 (Istituto di Studi Romani, Storia di Roma, X), pp. 417-425.

³³ Presentano ancora tracce di sigillo tondo in cera rossa o rosso arancio i privilegi del 1285 contro Genova (Appendice, dossier 1), del 1307 contro Terracina (ivi, dossier 3), del 1310 contro Rignano (ivi, dossier 5), del 1339 e 1342 contro il *castrum Pereti* (ivi, dossier 7), del 1341 e seguenti contro Sezze (ivi, dossier 8), del 1354, 1355 e 1369 contro Giovanni Caetani e il *castrum Cave* (ivi, dossier 10), del 1368 e del 1370 contro Genova e Portovenere (ivi, dossier 11). Erano sigillati inoltre: il privilegio citato in un documento terracinese del 1249 (BAV, *Pergamene di Terracina*, cartella 2, perg. 81: «sicut in privilegio mihi facto et condemnatione per dictum senatorem sigillo

Il *privilegium represalie* costituiva il coronamento dell'insieme delle formalità e degli atti che scandivano lo svolgimento di questi particolari procedimenti giudiziari, tuttavia raramente la sua emissione rappresentava il provvedimento finale, l'ultimo momento della vicenda giudiziaria e della procedura documentaria che le faceva da supporto. Tranne uno, infatti, tutti i dossier conservati testimoniano che le controversie non si risolvevano speditamente, ma che anzi potevano protrarsi anche per lungo tempo, tanto che al primo privilegio ne seguiva sempre almeno uno di conferma che veniva rilasciato da altri senatori dopo un periodo di tempo variabile.³⁴ Sappiamo che in alcuni Comuni esistevano precise disposizioni in merito a periodici rinnovi ai quali era rigorosamente subordinata la possibilità di avvalersi del diritto di rappresaglia,³⁵ per Roma tuttavia non ne abbiamo notizia e anzi, il fatto stesso che le riconferme dei privilegi non si susseguano a scadenze regolari né in corrispondenza dell'alternarsi dei senatori in carica, ma venissero rilasciate indifferentemente a distanza di pochi mesi o addirittura di anni,³⁶ lascia intendere che la pratica non fosse regola-

sacri senatus impressis», cit. più avanti a nota 54) e il privilegio emesso nel 1294 contro le città di Ancona, Iesi, Recanati e Fermo (nella formula di autenticazione della prima copia si legge «presentem concessionem factam quondam per prefatos dominos senatores et scriptam manibus dictorum notariorum et sigillo camere Urbis plenarie roboratam»; ivi, dossier 2).

³⁴ L'unico privilegio privo di riconferma è quello emanato da Ludovico di Savoia contro Rignano nel novembre 1310 (Appendice, dossier 5).

³⁵ Ad esempio a Siena, per la quale si veda BIZZARRI, *Le rappresaglie negli statuti* cit., pp. 20 e 33.

³⁶ In genere a distanza di qualche mese, ma poteva anche trascorrere un periodo più lungo: tredici mesi (Appendice, dossier 3), tre anni e un mese (ivi, dossier 4), due anni (ivi, dossier 6), due anni e mezzo (ivi, dossier 7). Nel secondo dei dossier conservati, quello che vedeva affrontati Orso Orsini e i comuni marchigiani di Ancona, Fermo, Iesi e Recanati, le riconferme aggiunte in calce al primo privilegio furono ben due: la prima fu rilasciata a distanza di nove anni e la seconda dopo altri tre anni e non più a favore di Orso (che nel frattempo era passato a miglior vita), ma ai suoi figli ed eredi. Fin dalla prima riconferma, inoltre, le parti chiamate in causa si erano ridotte a tre poiché nel frattempo il comune di Ancona aveva raggiunto un compromesso con l'attore «Nos Guido de Pileo domini pape nepos De(i) gratia alme Urbis senator illustris – si legge infatti nel secondo rinnovo – decreto et auctoritate sacri senatus, confirmamus et per omnia corroboramus suprascriptum privilegium (!) et cartam represalie concessa per curiam senatoris dicto nobili viro domino Urso domini Mathei Ursi de filiis Ursi cum omnibus tenoribus dicti privilegii contra predicta communia et syndicos

ta né tanto meno vincolante, e che la decisione di richiedere o no la reiterazione del privilegio venisse piuttosto lasciata all'interessato e fosse condizionata dalle difficoltà che questi incontrava nel far valere i propri diritti. Certo è comunque che la necessità e la possibilità di chiedere e ottenere il rinnovo doveva essere prevista fin dal momento in cui veniva concesso il diritto: le conferme infatti venivano aggiunte sullo stesso foglio di pergamena dove era stato redatto il primo privilegio, e proprio in previsione di tali aggiunte venivano scelti sempre supporti scrittorii di dimensioni ragguardevoli, che in alcuni casi sono poi risultati essere fin troppo sovradimensionati.³⁷

Un ulteriore passaggio procedurale successivo all'emissione del privilegio – anch'esso, come quello della conferma, taciuto dallo statuto – è testimoniato inoltre nei dossier degli anni a cavallo tra il primo e il secondo decennio del Trecento. Nel marzo 1308, nella conferma del *privilegium represalie* emesso contro Terracina l'anno precedente, una clausola aggiunta tra la data e la dichiarazione di scrittura del redattore (quasi si fosse trattato di un ripensamento intervenuto all'ultimo momento, immediatamente prima della spedizione del documento) condiziona la possibilità di procedere alla rappresaglia al rilascio di una ulteriore specifica licenza senatoria e dunque – nella sostanza – sospende automaticamente l'esecutività del privilegio:³⁸

et homines supradictarum terrarum, scilicet Exii, Racanati et Firmi; de Ancona non dicimus quia concordavit se cum dicto nobili». Due riconferme si ebbero anche nel caso del diritto di rappresaglia concesso nel novembre 1354 ad alcuni vetturali romani contro Giovanni Caetani e il castello di Cave (Appendice, dossier 10): la prima reiterazione fu emanata pochi mesi dopo, nel luglio 1355, la seconda a distanza di altri quattordici anni, nel luglio 1369. Un quadro diverso sembra emergere dal dossier 8 dell'Appendice: qui infatti le riconferme furono ben cinque e si susseguirono, se non ad intervalli regolari, quanto meno con una certa regolarità: la prima infatti fu rilasciata dalla coppia senatoria subentrata a quella che aveva emesso il privilegio; la seconda e la terza dopo quindici anni, nel 1356, anch'esse, rispettivamente, dai senatori in carica nel primo e nel secondo semestre dell'anno, e lo stesso avvenne per la quarta e la quinta, rilasciate dopo altri cinque anni e a distanza di sei mesi esatti una dall'altra, il 6 luglio e il 6 dicembre 1361.

³⁷ Ad esempio, la pergamena, dove furono redatti il privilegio emanato contro Terracina nel 1307 e la riconferma del 1308, è lunga circa 75 cm e ha la scrittura disposta su due terzi dell'intera lunghezza (ca. 43 cm); la parte restante è stata lasciata in bianco, quasi certamente in previsione di un'ulteriore reiterazione del privilegio, che poi non ci fu (cfr. Appendice, dossier 3).

³⁸ Appendice, dossier 3.

Verum tamen quod dicto privilegio represalie non utatur sine licentia et mandato dictorum dominorum senatorum ad penam C marcarum aurei.

La stessa restrizione compare ancora in altri due documenti, entrambi rilasciati da Ludovico di Savoia nel 1311: il *privilegium represalie* concesso nel febbraio a Matteo Orsini contro la comunità di Rignano («provisio etiam quod non utatur sine speciali nostra licentia»), e la conferma del privilegio emesso nell'agosto a beneficio di Nicola Boccamazza contro gli uomini di Aspra («non liceat uti sine nostra speciali licentia et mandato»)³⁹.

La prassi di concedere il diritto di rappresaglia subordinandone però l'esecutività al rilascio di una ulteriore autorizzazione del governo è testimoniata anche in altri Comuni, e in alcuni casi era la stessa normativa statutaria a prevedere espressamente il ricorso alla sospensione:⁴⁰ la rappresaglia infatti costituiva un provvedimento estremo

³⁹ Appendice, dossier 5 e 4. Occasionalmente nei privilegi vengono poste altre limitazioni all'esercizio del diritto di rivalsa; ad esempio nel 1310 si vietò di colpire quanti si recavano a Roma in pellegrinaggio o per il trasporto di generi alimentari («provisio quod hoc privilegium non utatur contra aliquem romipedem venientem ad Urbem ad perdonantiam nec contra aliquem venientem cum grascia ad Urbem, quos in eundo et redeundo nolumus ab aliquo propter aliquam represaliam impediri», Appendice, dossier 5) e nel 1344 si proibì di far uso del privilegio dentro Roma e nel raggio di 10 miglia fuori della città («provisio quod hoc privilegio non utatur in Urbe et per decem miliaria extra Urbem sine nostra speciali licentia et mandato» (ivi, dossier 9). Per ulteriori limitazioni si veda sopra nota 20. Analoghe eccezioni all'esecuzione della rappresaglia erano previste dalla normativa statutaria di altre città: si veda ad esempio il caso di Lucca, dove lo statuto del 1308 proibiva di rivalersi su coloro che trasportavano vettovaglie in città e inoltre sui pellegrini e sugli ambasciatori (cfr. LANDOGNA, *Le rappresaglie negli statuti e nelle carte lucchesi* cit., p. 77).

⁴⁰ Si veda il caso illustrato da Antonella ROVERE, *Un procedimento di rappresaglia contro Rodi (1388-1390)*, in *Atti della Società Ligure di Storia Patria*, XXIII/2 (1983), pp. 65-97. In generale per i provvedimenti di sospensione: DEL VECCHIO-CASANOVA, *Le rappresaglie nei comuni medievali* cit., p. 236 e BIZZARRI, *Le rappresaglie negli statuti* cit., pp. 11 e 33. Diversamente accadeva però in altri Comuni, ad esempio a Spoleto, il cui statuto duecentesco (a. 1296) stabiliva che, una volta ottenuta l'autorizzazione alla rappresaglia, il cittadino potesse eseguirla senza che fosse necessaria una ulteriore licenza del podestà e del capitano del popolo; cfr. G. CHIODI, *Scelte normative degli statuti di Spoleto del 1296*, in *Gli statuti comunali umbri*. Atti del Convegno di studi svoltosi in occasione del VII° centenario della promulgazione dello Statuto comunale di Spoleto (1296-1996), Spoleto, 8-9 novembre 1996, a cura di E. Menestò, Spoleto 1997 (Quaderni del «Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici nell'Umbria», Collana diretta da C. Leonardi ed E. Menestò, 39), pp. 123-305.

che rischiava di avere gravi conseguenze per lo stesso Comune che ne accordava il diritto, compromettendo i rapporti tra le città, mettendo in crisi gli scambi commerciali e soprattutto dando spunto a controrappresaglie, per cui, non potendo l'autorità comunale esimersi dal concederla nei casi previsti, si cercava a volte di limitarne i danni ritardandone l'esecutività, nella speranza anche che si potesse giungere nel frattempo a una soluzione della controversia.⁴¹ Perché venisse annullata la sospensione e si potesse ottenere la licenza di procedere alla rappresaglia era perciò necessario attendere che venissero meno le ragioni che avevano consigliato di procrastinare e che giungesse il momento politicamente favorevole a rendere esecutivo il privilegio. A Roma sembrerebbe che la sospensione non abbia costituito tanto la regola quanto l'eccezione e, soprattutto, che si sia trattato di un provvedimento che fu adottato in un periodo di tempo circoscritto a pochi anni. Al di là di questo, comunque, resta da capire come si traducesse tutto ciò dal punto di vista documentario e quali ulteriori pratiche di scrittura implicasse l'annullamento della sospensione.

Analizzando il privilegio rilasciato da Ludovico di Savoia a Matteo Orsini, Pietro Egidi ipotizza con molte cautele che la licenza a disporre del diritto concesso con il privilegio, alla quale accennava la clausola con l'espressione «*provisio etiam quod non utatur sine speciali nostra licentia*», fosse da riconoscere nell'ordine di sigillatura emesso dallo stesso senatore in una data posteriore di poco più di due mesi da quella indicata nel privilegio e aggiunto proprio in calce al documento, dopo la sottoscrizione del redattore e da una mano diversa.⁴² In

⁴¹ Ciò spiega anche indirettamente perché a volte i tempi giudiziari si dilatassero oltre misura e le cause si trascinarono per anni, come nel caso del macellaio di Ripa Romea, Giovanni Nasarone, che riuscì ad ottenere il privilegio di rappresaglia contro Sezze solo sette anni dopo i fatti, o in quello in cui appare coinvolto il *castrum Pereti*, contro il quale venne concesso il diritto di rappresaglia otto anni dopo l'emissione del *privilegium diffidationis*. Si veda al riguardo quanto scrive Giansavino Pene Vidari (*Rappresaglia* cit.) in merito al fatto che la soluzione della controversia era sempre e comunque auspicabile, date le gravi conseguenze della rappresaglia per entrambe le parti, e che i Comuni andavano cauti nella concessione, perché comunque la rappresaglia poteva avere ricadute pesanti sui traffici commerciali, dato che anche solo il timore di una facile concessione di rappresaglia poteva scoraggiare i mercanti stranieri ad intrattenere rapporti duraturi o stabili in un certo comune.

⁴² EGIDI, *Carta di rappresaglia concessa da Luigi di Savoia senatore di Roma* cit., p. 478. Il documento porta una duplice datazione: la prima «anno Domini millesimo

realtà quell'ordine, reso con l'espressione «has litteras iuximus sigillare», era direttamente connesso col rilascio del documento, del quale costituiva il formale perfezionamento;⁴³ lo scarto temporale che separava i due momenti, espressi, il primo, con la formula introdotta dal participio *actum* vergata dal redattore del documento e, il secondo, con la data apposta di seguito alla formula precettizia, corrispondeva in sostanza all'intervallo di tempo che passava tra l'emissione del decreto senatorio (ossia la vera e propria concessione del diritto di rappresaglia) e l'effettiva spedizione del documento relativo, che evidentemente in alcuni casi poteva anche seguire di qualche tempo la pronuncia del decreto.⁴⁴ Ora si può anche pensare (e forse in qualche caso andò effettivamente così) che a volte il ritardo nella sigillatura del privilegio

CCCX, pontificatus domini Clementis pape V, indictione nona, mensis novembris die XXVI» (26 novembre 1310; l'indizione computa un'unità in più perché a Roma – com'è noto – era in uso il computo indizionale anticipato a settembre) introdotta dal participio «Actum»; la seconda, apposta in calce, dopo il sigillo, recita «In nomine Domini. Nos Ludovicus de Sabaudia Dei gratia alme Urbis senator illustris has litteras iuximus sigillare indictione nona, die VI mensis februarii» (ovvero 6 febbraio 1311).

⁴³ Quella di aggiungere l'ordine di sigillazione proprio in calce all'atto, dopo la data e la sottoscrizione del redattore e nettamente separato dal corpo del documento (di per sé già completo), fu una procedura che la cancelleria capitolina adottò, a partire dalla fine degli anni Trenta del Duecento, per rendere esecutive le sentenze emesse sotto forma di *consilia*, ossia di pareri documentati formulati per i senatori da *consilarii* e giusperiti: ordinare l'apposizione del sigillo significava, in sostanza, accogliere le decisioni proposte dal collegio giudicante e tradurle in atti esecutivi; corrispondeva in altre parole alla convalida e alla ratifica ufficiale dei senatori di quanto contenuto nel *consilium* (cfr. BARTOLONI, *Per la storia del senato romano* cit., p. 10 s.).

⁴⁴ Si noti per inciso che l'ordine di sigillatura si trova anche in calce ai privilegi emanati nel 1307 contro il comune di Terracina e nel 1308 contro quello di Aspra ma che in nessuno dei due la formula precettizia è in relazione alla clausola di sospensione né conseguente ad essa: in entrambi i dossier, infatti, la sospensiva è stata aggiunta nelle successive conferme dei privilegi, emanate rispettivamente nel 1308 e nel 1311. Il privilegio emesso contro i Terracinesi, datato 3 febbraio, venne perfezionato pochi giorni dopo (il 4 o il 14 o anche il 15 febbraio) con l'aggiunta della seguente formula iussoria «In Nomine Domini. Nos Gentilis de filiis Ursi et Stephanus de Colupna Dei gratia alme Urbis senatores illustres has licteras iuximus sigillari indictione quinta mense februarii die qu[.....]»; quello concesso contro la comunità di Aspra, invece, venne perfezionato tre mesi dopo con l'aggiunta, in calce, della seguente formula «In nomine Domini. Nos Riccardus domini Thebaldi de Anibaldis et Iohannes de Colupna dominus Genacçani, Dei gratia alme Urbis senatores illustres, has licteras iuximus sigillari indictione sexta, die XVI mensis iulii».

e dunque nella sua emanazione in via esecutiva rappresentasse per così dire un modo più morbido di attuare una qualche forma di dilazione, un sistema meno esplicito della sospensione per ritardare comunque l'esecuzione della rappresaglia e permettere nel frattempo di mettere in atto gli strumenti della diplomazia; così come del resto venivano sicuramente adottati altri sistemi di temporeggiamento, se è vero che poteva succedere che un privilegio di rappresaglia giungesse ben otto anni dopo la condanna.⁴⁵ Tuttavia la licenza che annullava la sospensione a tempo indeterminato, alla quale rinviava la clausola *non utatur*, era altra cosa e il fatto stesso che la clausola che vietava di avvalersi del privilegio recitasse frasi del tipo «dicto privilegio non utatur sine *licentia et mandato* dominorum senatorum» o «non liceat uti sine nostra *speciali licentia et mandato*», fa pensare che quella speciale autorizzazione dovesse essere formulata in maniera esplicita e, soprattutto, presentarsi in forme documentarie autonome.

A confermarlo è il dossier relativo alla vicenda nella quale era rimasto coinvolto il macellaio di Campo Marzio sopra ricordato, Giovanni Nasarone, al quale gli uomini di Sezze, nel corso di una delle loro scorrerie compiuta nel territorio di Sermoneta, nel novembre 1303 avevano sottratto ventiquattro bufale. Il dossier è composto di quattro atti emessi dalla cancelleria capitolina, ai quali fanno da corollario anche due strumenti privati, ovvero la procura rilasciata da Giovanni Nasarone a un taverniere di Ninfa per esigere dai Setini quanto dovutogli e la donazione che lo stesso Giovanni fece il 23 marzo 1314 in favore del medesimo taverniere dei suoi diritti di rappresaglia nei confronti del comune di Sezze.⁴⁶ Dei quattro atti del Senato, solo l'ultimo è ancora conservato in originale: la reiterazione del privilegio di rappresaglia rilasciata nel 1313 dai senatori Giacomo Colonna e Francesco Orsini; gli altri tre invece sono andati perduti e ne resta soltanto una descrizione purtroppo estremamente sommaria lasciataci nel 1930 da Giorgio Falco, che ebbe modo di vedere i documenti originali prima

⁴⁵ Si pensi ad esempio alla vicenda nella quale era coinvolta la comunità del *castrum Pereti* (BAV, SMVL 300-301, perg. 11): la condanna era stata emessa nel 1331, il privilegio di rappresaglia fu concesso nel maggio 1339 e riconfermato nel novembre 1342.

⁴⁶ Appendice, dossier 6.

che andassero persi.⁴⁷ Si tratta, nell'ordine, del *privilegium diffidationis et condemnationis* emanato in contumacia il 21 novembre 1310 dopo tre citazioni, di una concessione rilasciata il 25 aprile 1311 da Ludovico di Savoia e, infine, di una lettera patente emessa anch'essa il 25 aprile e indirizzata dallo stesso senatore «universis civitatibus, castris, communitatibus et hominibus», con la quale, sotto pena di 100 marche d'argento, imponeva loro di prestare a Giovanni e ai suoi soci aiuto, consiglio e favore «in dicta captione et executione dicte represalie».

L'interesse di questi documenti sta, al di là della vicenda che tramandano,⁴⁸ nel fatto che nell'insieme offrono un ventaglio ancora più ricco e diversificato di atti, e dunque informazioni più precise sulle ricadute documentarie dell'intera procedura legata all'attribuzione del diritto di rappresaglia e, soprattutto, alla concessione della successiva licenza di farne uso e ai modi in cui il diritto poteva nei fatti essere esercitato. Mi riferisco in particolare al secondo e al terzo dei documenti del dossier e, in special modo, al primo dei due, nel quale si deve senz'altro riconoscere, non tanto un privilegio di rappresaglia (com'è stato erroneamente ritenuto), bensì proprio la licenza di avvalersene, con la quale si annullava la sospensione a tempo indeterminato che in un primo momento ne aveva impedito l'esecutività. Il documento mostra infatti forme interne palesemente differenti da quelle dei *privilegia represalie*: estremamente conciso – a fronte di privilegi sempre prolissi – il testo non contiene alcun riferimento ai fatti né alle somme da recuperare, nessun accenno all'obbligo di comunicare e far registrare presso la *Camera Urbis res e bona* dei quali il beneficiario fosse riuscito a impadronirsi né a quello di restituire il *privilegium* cassato una volta avuta piena soddisfazione; il senatore inoltre, anziché concedere al beneficiario «liberam licentiam et potestatem capiendi, accipiendi et sibi retinendi homines et bona et res» della comunità colpita dalla rappresaglia (con l'uso di locuzioni variamente articolate nelle diverse forme viste sopra), si limita ad accordare a Giovanni Nasarone «licen-

⁴⁷ FALCO, *Tre documenti di Luigi di Savoia* cit.

⁴⁸ Per la quale si rinvia a Giorgio Falco (ivi), che la inquadra nei torbidi che si verificarono nella provincia di Marittima dopo l'insulto di Anagni; fu in quel contesto che i Setini approfittarono della difficile situazione nella quale si erano trovati i Caetani per impugnare un atto col quale alcuni anni prima erano stati stabiliti i confini tra il territorio del comune e quelli di Ninfa, Sermoneta, San Donato, Bassiano.

tiam et potestatem *posse uti privilegio represalie*», ossia la facoltà di rendere esecutivo il *privilegium* che lui stesso gli aveva rilasciato a seguito della condanna emessa nei confronti del comune di Sezze⁴⁹

damus et concedimus licentiam et potestatem Iohanni Nasaroni, filio quondam Mathei de Fiffia de regione Campi Martis, posse uti privilegio represalie per nos concesse eidem Iohanni contra commune Setie, syndicum, homines et bona castri Setie ex vigore cuiusdam diffidationis et condemnationis facte per curiam senatus dicto communi, scindico et hominibus dicti castri,

dichiarando espressamente di agire a norma di legge («hanc autem licentiam eodem Iohanni damus et concedimus secundum formam statutorum Urbis loquentium super hiis»); dal che sembrerebbe di poter dedurre che lo statuto a quel tempo in vigore contemplasse effettivamente l'eventualità di subordinare ad una successiva ed ulteriore autorizzazione la possibilità di rendere esecutivo il diritto di rappresaglia già ottenuto. In chiusura, infine, la sola datazione (peraltro in forma breve: indizione, mese e giorno), senza l'aggiunta di alcuna dichiarazione di scrittura da parte del redattore né di alcuna forma di autenticazione e corroborazione. Nella lettera patente, invece, dopo la data, espressa nella stessa forma breve, compariva la sottoscrizione del notaio delle cause d'appello, *Angelus Petri Nicolai dictus Caro*; in essa inoltre si faceva esplicito riferimento alla documentazione pregressa, ossia alla *charta diffidationis et condemnationis*, al *privilegium represalie* e alla *licentia*

Cum nos concessimus licentiam et potestatem Iohanni Nasaroni [...] et sociis suis in dicta licentia contentis capiendi et sibi retinendi homines et habitatores castri Setie pretestu cuiusdam privilegii represaglie per nos concessi eidem Iohanni contra predictos comune, syndicum et homines dicti castri Setie ex vigore cuiusdam diffidationis et condemnationis facte per curiam senatus pro dicto Iohanne contra comune, syndicum et homines dicti castri [...].

La perdita degli originali impedisce purtroppo di sapere di più dei due documenti, in particolare in merito alle loro forme esterne (formato, dimensioni, impianto e aspetto generale); sappiamo solo che in

⁴⁹ Dal dossier è assente il *privilegium represalie*, ma è fuor di dubbio che anche in quello comparisse la formula *non utatur*.

entrambi gli atti la data era stata aggiunta con un inchiostro diverso (lo stesso per tutti e due? e poi erano scritti dalla stessa mano?) e che in calce alla lettera patente erano visibili tracce del tipico sigillo in cera rossa usato dal senato. Diversi motivi tuttavia, sia di carattere formale che sostanziale, portano a credere che le due scritture fossero state redatte su di un unico foglio di pergamena, una di seguito all'altra (e, nell'ordine, prima la licenza e poi la lettera patente), e presentassero pertanto un'unica sottoscrizione e un unico sigillo posti in calce; ciò infatti da una parte spiegherebbe la mancanza di qualsiasi forma di corroborazione in chiusura del primo documento e dall'altra avrebbe una sua giustificazione nel fatto che entrambe le scritture erano state realizzate per il medesimo scopo – ovvero rendere esecutivo e di fatto applicabile il diritto concesso al commerciante romano – ed erano quindi strettamente correlate, dato che erano state emesse a beneficio della stessa persona, la quale, nel momento in cui avesse mostrato la lettera patente per chiedere che gli venisse prestato aiuto contro i Setini, avrebbe potuto contestualmente attestare e garantire l'effettiva possibilità di avvalersi del diritto di rappresaglia esibendo il documento col quale gliene veniva concessa l'autorizzazione. Ecco perché il testo della lettera patente faceva espresso riferimento alla concessione della licenza a Giovanni Nasarone e ai suoi soci omettendone però i nomi e rinviando per questi all'altro documento con l'espressione «in dicta licentia contentis».

Dunque, ancora una volta, è la documentazione conservata a dare conto della procedura giudiziaria e delle sue ricadute documentarie, così come più in generale sono soprattutto i documenti traditi a fornire implicitamente informazioni in merito a tutta la pratica legata all'attribuzione e all'esercizio del diritto di rappresaglia e alla produzione di scritture alle quali tale pratica era legata. Una prassi – lo abbiamo visto – più elaborata e composita di quella descritta dallo statuto trecentesco, ma soprattutto un complesso e ordinato apparato di scritture e documenti, del quale le norme scritte riferiscono solo in parte e in maniera del tutto occasionale, ma che era assolutamente necessario a supportare quella prassi. Di questo sistema documentario la documentazione conservata mostra solo una faccia, quella dei documenti realizzati con funzione notificatoria e dispositiva, emessi a nome dei senatori e rilasciati a cittadini romani o destinati alle città e alle comunità situate «intra aut extra districtum» avverso le quali veniva concessa la facoltà di

rivalsa: *epistole* di vario genere, *edicta citationis*, *chartae* o *privilegia diffidationis*, *privilegia represalie*, e ancora conferme, *licentiae*, *litterae patentes*. Tutti questi documenti dovevano ovviamente avere alle spalle un apparato di scritture e di atti d'ufficio prodotti invece a scopi amministrativi, informativi e ricognitivi.⁵⁰ Non si può pensare ad esempio che non esistesse un sistema combinato di registrazione degli atti procedurali e della documentazione emanata, una qualche forma di registrazione che, inquadrando in una documentazione d'ufficio sia i privilegi concessi dai senatori sia gli atti che venivano di volta in volta prodotti per esperire le pratiche e per aggiornarle, rendesse più agevole il reperimento delle informazioni e in generale il controllo delle diverse cause; ed è molto probabile che esistesse quanto meno un registro delle rappresaglie, per mezzo del quale avere sempre sotto controllo la situazione dei *privilegia*, delle sospensioni e delle loro eventuali revoche, dei rinnovi, della conclusione o meno del contenzioso e delle modalità con le quali vi si era giunti.⁵¹ Qualche informazione in merito la si ricava ancora una volta dai documenti, a cominciare dai più antichi privilegi di rappresaglia, quelli del 1285 e del 1293 rilasciati contro Genova e contro le quattro città marchigiane, laddove, quasi in chiusura, si accenna all'obbligo che imponeva al beneficiario, una volta ottenuto il risarcimento, di restituire il *privilegium incisum* nelle mani del cancelliere e di far registrare presso l'ufficio di scritturazione della *Camera Urbis* l'entità delle prede. I privilegi successivi ribadiscono questo precetto e in più mostrano che agli inizi del Trecento la procedura giudiziaria e la prassi documentaria ad essa collegata si erano venute precisando e definendo nei modi e nei tempi: il concessionario del privilegio, infatti, era tenuto a comunicare di volta in volta alla *Camera Urbis*, entro il termine di tre giorni, i beni e le prede di cui riu-

⁵⁰ Sugli *acta* processuali, sulle funzioni, le forme e la tradizione manoscritta di questi testi si veda G. NICOLAJ, *Gli acta giudiziari (secc. XII-XIII): vecchie e nuove tipologie documentarie nello studio della diplomatica*, in *La diplomatica dei documenti giudiziari* cit., pp. 1-24.

⁵¹ Si veda il caso di Siena illustrato da Dina Bizzarri (*Le rappresaglie negli statuti* cit., p. 24): qui era prevista la tenuta di uno speciale registro dove annotare i nomi di coloro che avevano ottenuto la licenza di rappresaglia e di quelli contro i quali era stata concessa, nonché la quantità dei beni requisiti; l'iscrizione in tali registri era considerata inoltre condizione necessaria per poter esercitare il diritto di rappresaglia.

sciva via via ad impossessarsi, e a farli mettere agli atti nei registri della Camera («in libris Camere Urbis»⁵²).

Tutto ciò non fa che ribadire una volta di più il ruolo centrale della testimonianza offerta dai documenti nella ricostruzione delle procedure e dello stesso sistema documentario rispetto alle informazioni fornite dallo statuto. Quest'ultimo infatti – così come non fa alcun cenno alla eventualità di ottenere riconferme del primo privilegio – non contempla neanche l'obbligo per il titolare del diritto di rappsaglia di comunicare agli organi competenti *bona et res* dei quali sarebbe riuscito di volta in volta ad entrare in possesso autonomamente,⁵³ né quello di farli registrare progressivamente, né infine dà conto delle formalità della riconsegna del *privilegium* e del suo annullamento, sebbene si tratti di pratiche certamente ancora in vigore dopo la sua redazione.

Si può aggiungere, in conclusione, che l'esame condotto sulla documentazione superstite ha consentito di evidenziare nell'arco di poco più di un ottantennio – dagli anni Ottanta del XIII secolo alla fine degli

⁵² Anno 1308: «mandantes quod quicquid per dictum dominum Nicolaum vel alterum nomine ipsius captum fuerit de hominibus bonis et rebus hominum dicti castri Aspre eiusque districtus, quod infra terminum trium dierum spatium diligenter in cameram Urbis conscribi faciat, cernentes quod postquam dictus dominus Nicolaus fuerit de predictis integre satisfactus, hoc privilegium in cameram Urbis reddatur incisum» (Appendice, dossier 4); a. 1313: «proviso tamen quod quicquid ad manus eius pervenerit infra terminum trium dierum in libris Camere Urbis faciet scribi et anotarri et postquam eidem Iohanni fuerit satisfactum de quantitate predicta privilegium predictum in Camera Urbis ad incidendum reddere teneatur» (ivi, dossier 6, conferma del privilegio emanato contro Sezze). Analoga procedura era prevista a Lucca; anche lì il concessionario della rappsaglia era tenuto, entro tre giorni, a denunciare le prede al camerlengo del Comune, il quale ne ordinava la registrazione su un registro apposito (cfr. LANDOGNA, *Le rappsaglie negli statuti e nelle carte lucchesi* cit., p. 78).

⁵³ Ma prevede anzi l'intervento diretto dell'autorità pubblica per la conservazione e la stima delle prede, a dimostrazione, secondo Pietro Egidi (*Carta di rappsaglia concessa da Luigi di Savoia* cit., p. 477), del fatto che intorno alla metà del '300 a Roma s'era verificato nella norma e nella prassi il passaggio dalla confisca privata al pignoramento per mano degli ufficiali capitolini, denotando in ciò un notevole progresso nell'evoluzione dell'istituto della rappsaglia. Anche gli altri ordinamenti prevedevano in genere che, una volta sequestrati beni e persone, questi venissero affidati alla custodia comunale; entrando in possesso delle prede o del ricavato della loro vendita pubblica o del loro riscatto, il titolare del diritto di rappsaglia riusciva poi a ottenere il risarcimento del danno subito (PENE VIDARI, *Rappsaglia* cit.).

anni Sessanta del XIV –, pur nelle differenti procedure messe in atto nei confronti di città appartenenti o meno al *districtus*, una essenziale omogeneità di comportamento sia per quanto riguarda la prassi giudiziaria seguita sia per quanto attiene alle tipologie di scritture prodotte sia, infine, in relazione alle caratteristiche formali di queste ultime; in altre parole, quella attestata a partire dal 1285 sembra essere una prassi già da tempo consolidata e definita, oltre che destinata a mantenersi a lungo sostanzialmente inalterata.

Quanto al periodo in cui la pratica della rappresaglia si affermò in Roma e si consolidò al punto da essere inserita all'interno di un ordinato sistema di norme e consuetudini che la regolamentasse, ne smussasse le asperità e soprattutto ne consentisse l'applicazione controllata da parte delle autorità per evitare azioni dalle quali potessero scaturire danni per la cittadinanza, c'è da dire che tutti gli elementi raccolti sembrerebbero ricondurre agli anni Quaranta del XIII secolo: è verso la fine di quella decade infatti che nella documentazione romana si cominciano a trovare chiari riferimenti a *privilegia* rilasciati dai senatori a favore di cittadini romani che avevano subito un torto o un danno ad opera di abitanti di altre città e che venivano restituiti a risarcimento avvenuto. Non compare ancora esplicitamente il termine rappresaglia, ma non c'è dubbio che quei privilegi fossero connessi proprio alla facoltà di avvalersi del diritto di rivalsa.⁵⁴ A qualche anno dopo (dicembre 1256) risalgono poi alcune convenzioni stipulate tra Roma e Siena per garantire gli scambi commerciali tra le due città, per regolare le modalità d'indennizzo per i crediti insoluti e mettere definitivamente fine a una serie di contenziosi nati a seguito di alcune rapine e deprezzazioni di cui erano stati fatti oggetto diversi mercanti romani ad opera

⁵⁴ BAV, *Pergamene di Terracina*, cartella 2, perg. 81: il 29 marzo 1249 il romano Guido Mancini mette fine ad ogni sua azione nei confronti della comunità e degli uomini di Terracina «occasione homicidii quondam filii sui», omicidio per il quale i Terracinesi erano stati condannati al pagamento di una certa somma («pro solacio mortis dicti filii») dal senatore *Bobo Iohannis Bobonis* (in carica nel 1246 cfr. la serie cronologica dei senatori di Roma in BARTOLONI, *Per la storia del senato romano* cit., p. 96); Guido ricorda anche il *privilegium* che gli era stato concesso e la *condempnatio*, ovvero, rispettivamente, il *privilegium represalie* e la *charta diffidationis seu condemnationis*, entrambi muniti del sigillo del senato («sicut hec omnia in privilegio mihi facto et condemnatione per dictum senatorem sigillo sacri senatus impressis plenius continentur»).

di Senesi.⁵⁵ In quella circostanza furono stabilite tra l'altro apposite procedure di indennizzo, prevedendo la possibilità che il Comune di Roma accordasse «privilegia recolligendi contra Senenses et contra comune Senarum usque quantitatem petitam» ai Romani ai quali non fosse stata fatta giustizia dalle autorità senesi «infra viginti dies iuridicas».⁵⁶ Tra le varie scritture che furono redatte per l'occasione, compaiono anche numerose quietanze rilasciate al comune di Siena dai mercanti romani che vennero risarciti; in tutte si trova un esplicito riferimento ai *privilegia* che erano stati concessi dal comune di Roma («pro omnibus rebus predictis mihi ablatis habebam parabolam recolligendi et privilegia a comuni Urbis contra Senas et homines sui comitatus») e che, dopo il risarcimento, furono restituiti *rupta et cassata* («et rumpo et casso omnia et singula privilegia et instrumenta et parabolas et licentias recolligendi mihi datas a comuni Urbis, et promicto tibi dictis privilegiis et parabolis recolligendi non uti quantum ad comune Senarum et personas predictae civitatis Senarum et districtus»).

In una di queste quietanze in particolare i mercanti che avevano ottenuto l'indennizzo accennano anche alle modalità con le quali si era giunti alla concessione del diritto di rivalsa, riferendo espressamente che il senatore aveva invitato per iscritto il comune di Siena a rendere loro giustizia e poi, visto che questo diritto era stato negato, aveva rilasciato loro privilegi di rappresaglia contro Senesi e Pisani, secondo una procedura in tutto simile a quella testimoniata dal dossier genovese del 1285 e contemplata poi anche dallo statuto trecentesco:

habebamus – *riferiscono infatti i mercanti* – privilegia et parabolas recolligendi contra Senenses et Pisanos, quia comune Senarum fuit requisitum cum licteris domini senatoris per procuratorem fratrum dicti Andree, quod faceret eis rationem et ius de predictis, et non fecerunt.⁵⁷

⁵⁵ I documenti sono pubblicati in *Documenti dei secoli XIII e XIV riguardanti il Comune di Roma conservati nel R. Archivio di Stato di Siena*, in *Miscellanea storica senese*, 3 (1895), pp. 123-167 [estratto: pp. 5-58, dal quale si cita]. Sulla vicenda: E. DUPRÉ THESEIDER, *Roma dal comune di popolo alla signoria pontificia (1252-1377)*, Bologna 1952 (Storia di Roma, 11), pp. 40 ss.

⁵⁶ *Documenti dei secoli XIII e XIV* cit., pp. 20-22. Si ricordino in proposito i ventiquattro giorni durante i quali Casaricio nel 1285 aveva atteso inutilmente che le autorità genovesi gli rendessero giustizia e i quindici *dies iuridici* durante i quali Orso Orsini e i suoi procuratori avevano soggiornato in ognuna delle città con le quali era in corso il contenzioso, «secundum formam consuetudinum Urbis» (v. sopra nota 14).

⁵⁷ Ivi, p. 30.

Si noti per inciso che l'uso di termini quali *parabula e licentia recolligendi* in aggiunta a quelli di *privilegium e instrumentum* che si trova in tutte queste testimonianze sembra quasi voler sottolineare la distinzione tra due diverse tipologie documentarie: il *privilegium represalie* e il decreto col quale si rilasciava la licenza di usufruirne.

Il termine *represalia* compare per la prima volta una decina d'anni più tardi, nei capitoli del trattato tra Roma e Tivoli dell'agosto 1259,⁵⁸ laddove i romani, nel rimettere ai tiburtini tutti i delitti perpetrati contro cittadini romani o i loro beni nel corso della guerra, annullarono e promisero di restituire

omnia et singula privilegia, sententias, condemnationes, investimenta et scripta de ipsis facta, scripta etiam represaliarum et represaliarum diffidationes, instrumenta publica et omnia actuum scripta, que in iudicio et extra pro comuni sive singularibus personis ecclesiis et piis locis Urbis et eius districtus tempore et occasione guerre contra comune, ecclesias et alia loca et contra singulos homines Tiburis facta fuerunt.⁵⁹

A Carlo d'Angiò e al periodo del suo secondo senatorato romano, infine, riconduce una testimonianza che merita di essere sottolineata. Nel novembre del 1269 infatti il re senatore rilasciò un privilegio di rappresalia a favore di Bertoldo Orsini, il quale era stato depredato dai Pisani (in guerra contro Carlo) di un carico di viveri che stava facendo

⁵⁸ BARTOLONI, *Codice diplomatico* cit., pp. 225-237, doc. 138.

⁵⁹ E ancora: il 18 novembre 1267 (*Documenti dei secoli XIII e XIV* cit., pp. 37 ss.) il consiglio speciale e generale del comune di Roma, convocato nella chiesa dell'Aracoeli da Guido da Montefeltro (vicario del senatore Enrico di Castiglia) deliberò di contrarre alleanza con Pisa, Siena e i loro aderenti (lega Toscana contro Carlo d'Angiò; in proposito: DUPRÉ THESEIDER, *Roma dal comune di popolo* cit., p. 156). Si decise anche di provvedere in materia di rappresaglia tra Roma e Pisa e di delegare la questione ad alcuni saggi scelti dal senatore «et quod provideretur et provideatur super represaliis et consolidetur negocium ipsarum represaliarum inter Romanos et Pisanos per aliquos sapientes inveniendos per dominum senatorem, si poterunt ipsi sapientes, alioquin dominus senator super hoc faciat ut sibi videbitur melius et omnes stent eo quod videbitur sibi contenti». La lega venne contratta il 1° dicembre successivo (*Documenti dei secoli XIII e XIV* cit., pp. 40 ss.); in merito alla rappresaglia si decise di incaricare due *boni homines* per parte (due romani e due pisani) che trovassero un accordo «item quo supra facto lausium et represagliarum, que inter Romanos et Pisanos habentur, hinc inde inveniantur duo boni et discreti homines ab unaquaque ipsarum civitatum Rome et Pisanum, qui supra predictis et salute utriusque comunis providere debeant facere componere et pacisci, prout eis melius videbitur expedire ...».

trasferire a Roma via mare.⁶⁰ Diversamente dagli altri conosciuti, il privilegio prevedeva una scadenza, essendo valido – come chiarisce lo stesso Carlo – «durante guerra inter nos et Pisanos eosdem», e inoltre – proprio perché concepito all'interno di una logica di guerra – imponeva al beneficiario di consegnare agli ufficiali regi i Pisani che eventualmente fossero stati fatti prigionieri («ita tamen quod illos Pisanos quoscumque capere contingerit nostris officialibus assignabit»); tuttavia ha al suo interno un interessante elemento di contiguità con i privilegi successivi, poiché esprime il precetto per l'Orsini di far mettere agli atti nei registri della curia le prede che riuscirà a sottrarre ai Pisani

et bona que ceperit Pisanorum eorundem eisdem officialibus ostendere non obmictat in quaternionibus nostrae curiae conscribenda.⁶¹

Non si può non mettere in relazione la notizia di questi registri della curia regia con quelli omologhi della *Camera Urbis* testimoniati dalla documentazione a partire dal 1285 per la registrazione delle prede, e non ricordare a questo proposito quanto dovette essere determinante il ruolo giocato da Carlo d'Angiò e dal suo lungo senatorato⁶² nel processo di crescita e di generale maturazione della burocrazia capitolina. Il fatto di aver riunito per decenni nella stessa persona il potere senatorio e quello regio significò infatti l'impiego anche a Roma dei mezzi di cui Carlo disponeva come sovrano: non solo truppe e denaro, ma anche e soprattutto funzionari provenienti dalle fila dell'amministrazione del regno,⁶³ e con essi organizzazione burocratica e pratiche di governo proprie dell'evoluto apparato statale angioino, ivi compresi i sistemi documentari e di registrazione che le supportavano.⁶⁴

⁶⁰ Sulla vicenda si veda F. ALLEGREZZA, *Organizzazione del potere e dinamiche familiari. Gli Orsini dal Duecento agli inizi del Quattrocento*, Roma 1998 (Istituto storico italiano per il medio evo, Nuovi studi storici, 44), p. 36 nota 3.

⁶¹ R. FILANGIERI, *I registri della cancelleria angioina ricostruiti da Riccardo Filangieri con la collaborazione degli archivisti napoletani*, V, Napoli 1953 (Testi e documenti di storia napoletana pubblicati dall'Accademia Pontaniana), p. 154, reg. 233.

⁶² Carlo fu senatore e signore di Roma per quasi quattordici anni: nel biennio 1264-1266, dal settembre 1268 al settembre 1278 e, infine, dall'aprile 1281 al gennaio 1284.

⁶³ DE BOUARD, *Le régime politique* cit., pp. 36 s.; DUPRÉ THESEIDER, *Roma dal comune di popolo* cit., pp. 234-254.

⁶⁴ Cfr. in proposito CARBONETTI VENDITTELLI, *La curia dei magistri edificiorum Urbis* cit., p. 13.

APPENDICE

Dossier di rappresaglia al momento noti
fino al termine degli anni Sessanta del XIV secolo

1. **1285 maggio 21, Roma.** I senatori Pandolfo Savelli e Annibaldo di Trasmondo Annibaldi concedono al mercante romano Casaricio il diritto di rappresaglia contro il comune e i cittadini di Genova fino al recupero di 80 once d'oro più le spese. Il privilegio viene confermato il **10 luglio 1285** dai senatori Orso Orsini e Nicola Conti.

Originale: Archivio di Stato di Genova, *Archivio Segreto*, n. 2725/43,44. La riconferma segue il primo privilegio sulla stessa pergamena. Ed.: BONAMANO, *Nuovi documenti del senato romano* cit., pp. 41-57, da dove sono tratte anche le informazioni sulle forme esterne del documento.

2. **1294 maggio 31.** I senatori Pietro di Stefano di Raniero e Ottone di Sant'Eustachio concedono a Orso di Matteo di Orso Orsini il diritto di rappresaglia nei confronti degli abitanti di Fermo, Recanati, Osimo e Ancona fino al recupero di 1.500 marche d'argento. Il privilegio viene confermato il **22 aprile 1303** dal senatore Guido *de Pileo*, e ancora il **17 marzo 1306** dal senatore Paganino della Torre ai «nobilibus viris domino Francisco et domino Andree filiis et heredibus dicti quondam domini Ursi nec non et aliis filiis et heredibus dicti quondam domini Ursi».

Copia autentica del 7 settembre 1307 da altra copia autentica del 19 luglio dello stesso anno, a sua volta esemplata sull'originale: Sezione di Archivio di Stato di Fermo, Archivio comunale, *Diplomatico*, doc. 54 H. Inedito. Reg.: M. TABARRINI, *Sommario cronologico di carte fermane anteriori al secolo XIV*, in *Cronache della città di Fermo*, a cura di G. DE MINICIS, Firenze 1870 (Documenti di storia italiana pubblicati a cura della Regia Deputazione sugli studi di storia patria per le provincie di Toscana, dell'Umbria e delle Marche), pp. 291-580: 503, doc. 518 datato però al 1293 anziché al 1294. Ringrazio ancora il personale della sezione di Archivio di Fermo per avermi con estrema cortesia e sollecitudine fornito una riproduzione del documento.

3. **1307 febbraio [4, 5, 14 o 15].** I senatori Gentile Orsini e Stefano Colonna concedono a Filippo di Giovanni Capocci il diritto di rappresaglia nei confronti degli abitanti di Terracina fino al recupero della somma di 300 fiorini d'oro e 96 libbre di provisini più le spese. Il privilegio viene confermato il **14 marzo 1308** dai senatori Riccardo di Tebaldo Annibaldi e Giovanni Colonna di Genazzano.

Originale: BAV, *Pergamene di Terracina*, cartella 6, perg. 290. La conferma segue il primo privilegio sulla stessa pergamena. Inedito.

4. **1308 luglio 16.** I senatori Riccardo di Tebaldo Annibaldi e Giovanni Colonna di Genazzano concedono a Nicola Boccamazza il diritto di rappsaglia contro il comune di Aspra fino al risarcimento di 1.000 libbre di provisini più le spese. Il privilegio di rappsaglia viene confermato il **18 agosto 1311** dal senatore Ludovico di Savoia.

Originale: Archivio comunale di Casperia, carte F, n. 105. Sulla stessa pergamena il *privilegium represalie* e la conferma. Ed.: PELLEGRINI, *Le carte di Casperia* cit., docc. 113 e 121, pp. 229-231 e 242 s. Del dossier fa parte anche la *charta diffidationis* del 27 gennaio 1308 (ed.: ivi, doc. 111, pp. 223 s.).

5. **1311 febbraio 6.** Il senatore Ludovico di Savoia concede a Matteo Orsini vescovo di Imola il diritto di rappsaglia contro il comune di Rignano fino al risarcimento di 45 fiorini d'oro.

Originale: ASR, *Archivio Lante*, b. 305 (già busta 21, quando l'Archivio Lante era conservato presso Bagnaia). Ed.: EGIDI, *Carta di rappsaglia concessa da Luigi di Savoia* cit., pp. 471-484.

6. **1313 maggio 9.** I senatori Giacomo Colonna detto Sciarra e Francesco Orsini confermano a Giovanni Nasarone, del rione Campo Marzio, il privilegio di rappsaglia che già gli era stato concesso contro il Comune e gli abitanti di Sezze.

Originale: Archivio comunale di Sezze, *Pergamene*, B/19. Ed.: M.T. CACIORGNA, *Le pergamene di Sezze (1181-1347)*, Roma 1989 (Codice diplomatico di Roma e della regione romana, 5), II, pp. 360 s., doc. 112.

Al dossier appartenevano anche i seguenti documenti, oggi perduti: 1) la *charta diffidationis* emessa dal senatore Ludovico di Savoia il **21 novembre 1310** (ed. FALCO, *Tre documenti di Luigi di Savoia* cit., p. 492 e CACIORGNA, *Le pergamene di Sezze* cit., I, pp. 332 s., doc. 101), 2) la licenza di far uso del privilegio di rappsaglia concessa dallo stesso senatore il **25 aprile 1311** (ed. FALCO, *Tre documenti di Luigi di Savoia* cit., p. 492 e CACIORGNA, *Le pergamene di Sezze* cit., I, pp. 344 s., doc. 107); 3) la lettera patente del **25 aprile 1311** con la quale Ludovico di Savoia informa le città e i castelli della regione di aver concesso a Giovanni Nasarone il diritto di rappsaglia contro i Setini e li invita a prestargli aiuto, sotto pena di 100 marche d'argento (ed. FALCO, *Tre documenti di Luigi di Savoia* cit., p. 492 e CACIORGNA, *Le pergamene di Sezze* cit., I, pp. 345 s., doc. 108). Si conservano inoltre: 4) la procura fatta il **9 giugno 1313** da Giovanni Nasarone a un taverniere di Ninfa per esigere dai Setini quanto dovutogli (CACIORGNA, *Le pergamene di Sezze* cit., II, pp. 361-364, doc. 113) e infine 5) la donazione fatta il **23 marzo 1314** dallo stesso Giovanni Nasarone a favore del medesimo taverniere dei propri diritti di rappsaglia (ivi, pp. 364-366, doc. 114).

7. **1339 maggio 28.** I senatori Matteo Orsini e Pietro Colonna concedono a Francesco di Giovanni Leone il diritto di rappsaglia contro il comune

e gli abitanti del *castrum Pereti* fino al risarcimento di 100 fiorini d'oro più le spese. Il privilegio viene confermato nel **novembre 1342** dai senatori Bertoldo Orsini e Stefano Colonna per mezzo dei loro vicari Paolo Vaiani e Andrea [de Acçarelli], giudici palatini *super appellationibus et aliis extraordinariis causis*.

Originale: Biblioteca Apostolica Vaticana, fondo *Santa Maria in Via Lata, Pergamene*, cass. 300-301, perg. 11. Inedito. Cit.: DE BOÜARD, *Le régime politique* cit., p. 268, ma senza l'indicazione del mese e del giorno.

8. **1341 gennaio**. I senatori Orso degli Anguillara e Giordano Orsini concedono a Giannetto di Bartolomeo il diritto di rappresaglia contro il comune di Sezze. Il privilegio viene confermato il **9 novembre 1341** dai senatori Francesco Savelli e Paolo di Nicola Annibaldi, nel **1356** dai senatori Pietro Colonna detto Sciarra e Nicola Orsini conte di Nola, e ancora nel **1356** dai senatori Orso di Giacomo Napoleone Orsini e Pietro Capocci dei Capoccini, il **6 luglio 1361** dal senatore Lazzaro Cancellieri di Pistoia e il **6 dicembre 1361** dal senatore Rosso Ricci di Firenze.

Originale: Archivio comunale di Sezze, *Pergamene*, B/46, 1-4. Ed.: CACIORGNA, *Le pergamene di Sezze* cit., II, pp. 567 s. e 575 s., docc. 160 e 163 del 1341. Gli altri quattro documenti sono inediti; ringrazio Maria Teresa Caciorgna per avermene gentilmente fornito notizia e descrizione.

9. **1344 giugno 9**. I senatori Matteo Orsini e Paolo Conti concedono a Nicola di Giorgio di Velletri il diritto di rappresaglia contro Tommaso da Ceccano, suo figlio Berardo, suo genero Tommasello ed altri nonché contro i castelli e gli uomini di Ceccano, Arnaria, Giuliano, Rocca Santo Stefano, Postreto, Roccagorga, Carpineto, San Clemente, San Lorenzo e Monte Acuto. Il privilegio viene confermato il **27 dicembre 1344** dal senatore Giovanni Colonna (anche a nome del collega Giordano Orsini, in quel momento assente da Roma).

Originale: Subiaco, Biblioteca di S. Scolastica, *Archivio Colonna*, perg. LXII, 17. Sulla stessa pergamena, nell'ordine, la *charta diffidationis*, il *privilegium represalie* e la conferma. Inedito. Reg.: G. TOMASSETTI, *Documenti feudali della Provincia di Roma nel medioevo*, Roma 1898, p. 308, nr. 185; Cit. DE BOÜARD, *Le régime politique* cit., p. 273, A. SALIMEI, *Senatori e statuti di Roma nel Medioevo, I. Senatori, cronologia e bibliografia dal 1144 al 1447*, Roma 1935, p. 107; FALCO, *Il comune di Velletri* cit., p. 35.

Al dossier appartiene anche la *charta diffidationis* emessa il **27 marzo 1344** dai senatori Matteo Orsini e Paolo Conti e scritta da *Poncellettus quondam Iacobi Iohannis de Petiis apostolice sedis auctoritate notarius et scriba sacri senatus*.

10. **1354 novembre 21**. I Tredici buoni uomini concedono ad alcuni vetturali romani il diritto di rappresaglia contro Giovanni Caetani e la comunità del castello di Cave, nel cui territorio sono stati derubati. Il privilegio viene confermato il **29 luglio 1355** dal senatore Giovanni di Sant'Eustachio anche a nome del suo collega Orso Orsini (si estende la rappresaglia anche contro il comune di Anagni per aver ricettato la refurtiva) e ancora nel **luglio 1369** dal senatore Luigi de Sabran.

Originale: Subiaco, Biblioteca di S. Scolastica, *Archivio Colonna*, perg. LXXXVII, 36 e 78. Ed.: CAETANI, *Regesta Chartarum* cit., II, pp. 177 s., 181 e 302 s.

11. **1368 settembre 25**. Il senatore Bertrando Rainardi concede a Rinaldo Orsini il diritto di rappresaglia contro Genova e Portovenere fino al risarcimento di 1.400 fiorini d'oro. Il privilegio viene confermato il **4 aprile 1370** dal senatore Berardo dei Monaldeschi di Orvieto.

Originale: Roma, *Archivio Caetani*, perg. n. 739. La conferma è scritta di seguito al primo privilegio, sulla stessa pergamena. Ed.: CAETANI, *Regesta Chartarum* cit., II, pp. 279 e 318 s.

